OMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO :
ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL VIGENTE P.R.G.C. (area ex Sida)

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici**, del mese di **febbraio,** alle ore **diciannove** e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TREVISAN FABIANO	Sindaco	X	
MANZIN ELISA	Consigliere	X	
LICCARDO DOMENICO	Consigliere	X	
BOERI FABRIZIO	Consigliere	X	
STANGALINI SIMONE	Consigliere	X	
GAROZZO MICHELE	Consigliere	X	
RAMATI SIMONA	Consigliere	X	
FRASCA CARMELO	Consigliere	X	
FERRERA ANTONINO	Consigliere	X	
BAGATIN CARLO	Consigliere	X	
PORTA MAURIZIO	Consigliere	X	
	Totale	11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ARMANDO PASSARO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TREVISAN FABIANO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. 7 del 16/02/2021
Oggetto: ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL VIGENTE P.R.G.C. (area ex Sida)

A causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popolazione residente nel territorio nazionale, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza via *Gotomeeting*. Il Sindaco provvede ad aprire il collegamento e riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori. Il Segretario comunale riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza e attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante.
Il Sindaco, constatata la partecipazione attiva del Segretario comunale dichiara aperta la discussione. Al termine della discussione viene approvata la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di GARBAGNA NOVARESE è dotato di

- Piano Regolatore Generale VIGENTE approvato con Delibera G.R. n°1-3056 in data 28/05/2001, pubblicato sul BUR n° 23 del 06/06/2001,
- variante parziale n. 1 approvata con Deliberazione di C.C. n. 18 in data 13/06/2003,
- variante strutturale n. 2 approvata con Delibera G.R. n°11-3754 in data 11/09/2006, pubblicato sul BUR n° 38 del 21/09/2006,
- variante parziale n. 3 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, adottata definitivamente con Deliberazione C.C. n. 23 in data 23/09/2010,
- variante parziale n. 4 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, adottata definitivamente con Deliberazione C.C. n. 6 in data 17/04/2012
- variante parziale n. 5 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, approvata con Deliberazione C.C. n. 14 in data 25/07/2013;
- variante parziale n. 6 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, approvata con Deliberazione C.C. n. 21 in data 24/07/2018;

PREMESSO ALTRESÌ:

- ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977 la presente Variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettamento alla VAS – fase di Screening;
- a seguito della emanazione della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di Pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R.L 56/1977 è stato avviato il procedimento "IN SEQUENZA";

DATO ATTO che con il progetto di variante in oggetto l'Amministrazione comunale è finalizzata a riclassificare un'area con destinazione "AREE PER IMPIANTI RICETTIVO ALBERGHIERI E DEL TEMPO LIBERO" di cui all'art. 3.5.3 delle N.T.A. del P.R.G.C. in "AREE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI", di cui all'art. 3.4.2 delle N.T.A. del P.R.G.C;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 26/05/2020 avente per oggetto: "PRESA ATTO E ADOZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGETTO DI VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. ED AVVIO PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS";

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 08/09/2020 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 1 DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE – ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE PARZIALE

N. 7 AL VIGENTE P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5 della l.r.56/1977 e ss.mm. e ii. (area ex Sida)", con la quale, a seguito dell'acquisizione dei pareri formulati dai seguenti enti:

- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Nord Est pervenuto con prot. 1940 in data 07/07/2020;
- ARPA – Dipartimento Piemonte Nord Est - NOVARA pervenuto con prot. 1952 del 07/07/2020;
- PROVINCIA DI NOVARA pervenuto con prot. 1904 in data 02/07/2020;

con verbale n. 1 in data 28/08/2020 l'Organo Tecnico Comunale per la valutazione ambientale ha espresso il proprio parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS condizionatamente al recepimento, nel progetto definitivo, delle prescrizioni derivanti dal contributo di Arpa Piemonte;

PRESO ATTO che detta delibera di C.C. n. 24 del 08/09/2020, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune di GARBAGNA NOVARESE all'Albo Pretorio on-line e depositata presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi dal 16/09/2020 al 15/10/2020 affinché chiunque potesse prenderne visione e formulare, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione ovvero dal 30/09/2020 al 15/10/2020, nel pubblico interesse;
PRESO ATTO che al Progetto Preliminare di Variante non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che il Progetto Preliminare di Variante è stato trasmesso alla PROVINCIA DI NOVARA: con nota prot. n. 2880 del 30/09/2020, pervenuta alla medesima in data 06/11/2020, per la prevista fase di consultazione e per gli opportuni adempimenti previsti;

CONSIDERATO che la Provincia di Novara, con Decreto del Presidente n. 179 del 21/12/2020, pervenuto con prot. 60 del 08/01/2021, che in merito alla variante parziale in oggetto ritiene:

1) di chiedere che, per una più chiara lettura della variante, venga reso univoco il riferimento al perimetro dello strumento esecutivo;

2) di evidenziare che sono state rilevate delle discrepanze tra il Documento Tecnico Preliminare e la Relazione Illustrativa e che pertanto, per un corretto iter procedimentale la rappresentazione grafica e il dimensionamento dell'area dovrebbero essere ricondotti a quelli previsti nella verifica di assoggettabilità alla VAS;

3) in merito alla classificazione della variante come parziale, che siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77, correttamente riportate nella delibera di adozione;

4) di chiedere a riguardo che nella delibera di approvazione venga prodotto il prospetto previsto per legge (art. 17, c. 6 della LR 56/77 e smi) dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRGC nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga (come prodotto all'interno della Relazione illustrativa) oppure che venga dato atto delle motivazioni della mancanza di tale prospetto;

5) di chiedere inoltre che:
   - la delibera di approvazione dia atto, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis della LR 56/77 e smi, che la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
   - la delibera di approvazione dia atto che, ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;

6) di rammentare inoltre che le indicazioni derivanti dalle schede geologico tecniche, se non già contemplate nella vigente normativa di piano, devono essere recepite nelle norme di attuazione delle aree oggetto di indagine. A tal proposito, preso atto della dichiarazione rilasciata dal geologo ai sensi dell'art. 17, c. 5, lett. g) della LR 56/77 e smi, si rammenta altresì che è in capo all'Amministrazione comunale la verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa geologica afferente;

7) in merito alla compatibilità della variante con il PTP e con i progetti sovra comunali approvati, che le modifiche proposte siano compatibili con le previsione del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 5/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati di conoscenza di questa Amministrazione a condizione che vengano recepite in norma le indicazioni derivanti dal Piano Paesistico del Terrazzo Novara Vespolate approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 21 del 20/04/2009 e in particolare:

a) nel caso di recupero degli edifici esistenti, è opportuno che la norma preveda:
- o un Rp non inferiore al 10%;
- o il rispetto delle attenzioni all'inserimento ambientale con la prescrizione di elaborati tecnici idonei, a corredo della documentazione progettuale;
- o il divieto di realizzazione di fabbricati primari, accessori e/o precari ottenuti mediante la posa in opera di strutture prefabbricate con finiture esterne in lamiera o in cemento non intonacato;
- o nel caso di nuove recinzioni di delimitazione del lotto che le stesse vengano realizzate con muretto/cordolo in pietra a vista di altezza massima di 50 cm sovrastato da siepe (con eventuale rete metallica annegata), o con siepe a tutta altezza, per un'altezza massima di 2,00 ml;
- o la realizzazione di una fascia "verde" di schermatura (con essenze arboree di grandezza e portamento adatto a garantire un'efficace mitigazione della percezione dei volumi dei fabbricati);
- o l'obbligo della sistemazione dell'area di pertinenza con divieto di consistenti modifiche dell'andamento superficiale del suolo.

Il Rapporto di Permeabilità (Rp) parrebbe in realtà già garantito dalla norma di PRG al comma 13, laddove è prescritta la destinazione a verde alberato di almeno 1/10 della SF, in aggiunta alle quantità previste a standard. Così come il comma 18, specifico per l'area oggetto di variante, prescrive la fascia di mitigazione arboreo arbustiva a mitigazione dell'area residenziale esistente a sud del lotto (come riportato nella cartografia di variante al PRGC proposta all'interno del Documento Tecnico Preliminare di assoggettabilità alla VAS).

b) nel caso di eventuale sostituzione edilizia o nuova edificazione, comunque previste tra i tipi di intervento ammessi dalla norma di piano, è altresì opportuno che la stessa norma preveda:
- o la ricerca di soluzioni tipologiche e di impianto unitarie evitando la realizzazione di fabbricati accessori isolati e/o distaccati dall'edificio principale;
- o la previsione della vasca di accumulo per le acque di prima pioggia, con le modalità dell'art.
- o 12 comma 7 delle NTA del PPTNV;
- o nelle aree di confine con affaccio diretto sulle limitrofe aree mantenute a destinazione agricola, ed in ogni caso lungo i confini tra le aree destinate ad insediamenti economico/produttivi e aree limitrofe a destinazione residenziale, l'edificazione ammessa per le nuove costruzioni, deve rispettare un arretramento per le nuove costruzioni, di ml 10,00 dalla linea di confine, entro il quale deve essere realizzata una fascia con piantumazione obbligatoria ed intensa di alberi avente una larghezza minima di ml 5,00. Il tipo di piantumazione e di essenza dovrà essere indicato negli elaborati di progetto all'interno degli approfondimenti volti al corretto inserimento ambientale.

8) di rammentare altresì che ai sensi del comma 11 dell'art. 6 delle NTA del PPTNV "*In virtù*

della riconosciuta e confermata valenza paesistico-ambientale dell'intero ambito territoriale oggetto del presente Piano, ai sensi del 5° comma dell'art. 20 della L.R. 40/98, nel territorio perimetrato e di competenza del Piano tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della L.R. 40/98 debbono sempre e comunque essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)"

9) in merito agli aspetti ambientali di richiamare integralmente il contributo di Arpa Piemonte che riveste il ruolo di supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento, come indicato alla lett. d) capitolo 1.2 dell'Allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e di prendere atto delle determinazioni assunte dall'Amministrazione nel merito;

VISTO gli elaborati che fanno parte integrante della presente "Variante Parziale n° 07" al vigente Piano Regolatore Generale e più precisamente:

- Relazione illustrativa, contenente:
  - estratto di P.R.G.C. con l'indicazione dell'attuale previsione urbanistica e l'individuazione delle aree oggetto di modifica;
  - estratto di P.R.G.C. con la nuova previsione urbanistica
  - estratto art. 3.2.3 e art. 3.3.6 delle NTA di P.R.G.C.
- Relazione Geologica
- Relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione con la classificazione acustica vigente.

RITENUTO CHE:

- siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- rispetto all'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, con riferimento alla DGR29/02/2016 n. 25-2977, di richiamare integralmente il contenuto del contributo tecnico di Arpa Piemonte;
- è compatibile con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 05/10/20014 e con i progetti sovra comunali approvati;
- è compatibile con il Piano Paesistico del Terrazzo Novara Vespolate approvato con Delibera C.P. n. 21 del 20/04/2009;

DARE ATTO della conformità delle modifiche proposte con i piani sovraordinate e in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR 233-35836 del 03/10/2017;

CONSIDERATO che la Variante sia da ritenersi "variante parziale al PRGC" ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto le modifiche introdotte:
a) non modificano l'impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;
e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente che resta invariata, confermata in 2.508 abitanti;
f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

CON RIFERIMENTO al rispetto dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/177 ss.mm. e ii. il complesso delle precedenti varianti parziali approvati dal Comune non supera i limiti imposti

per le varianti parziali come si evince dal seguente prospetto numerico:

Variante Parziale n° 03					
	Destinazione PRG Vigente	**Superficie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Superficie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree del Nucleo Antico - Art. 3.3.1	232	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per il gioco e lo sport - Art. 3.2.3	232	+ mq 232 Aree a Standard
Int. 02	Aree per la viabilità - Art. 3.2.1	65	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per il gioco e lo sport - Art. 3.2.3	65	+ mq 65 Aree a standard
Int. 03	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per l'istruzione - Art. 3.2.3	2.528	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	2.528	0 *sono sempre area a standard*
Variante Parziale n° 04					
	Destinazione PRG Vigente	**Superficie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Superficie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Inserimento normativa relativa ai criteri della diciplina commerciale - Art. 3.5.5				0
Variante Parziale n° 05					
	Destinazione PRG Vigente	**Superficie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Superficie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	571	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), a servizio della mobilità - Parcheggi - Art. 3.2.3	571	0 *sono sempre area a standard*
Int. 02	Aree residenziali di completamento - Art	11.234	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	11.234	0 *sono sempre aree residenziali*
Int. 03	Aree del Nucleo Antico - soggette a Piano di Recupero - Art. 3.3.1	113	Aree del Nucleo Antico - Art. 3.3.1	113	0 *sono sempre nucleo antico*
Int. 04	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	143	Aree industriali - artigianali esistenti e di completamento - Art. 3.4.2	143	+ mq 143 ***Aree industiali esistenti e di completamento***
Variante Parziale n° 06					
	Destinazione PRG Vigente	**Superficie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Superficie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	88	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	88	- mq 88 Aree a standard

RITENUTO di provvedere in via definitiva all'approvazione della variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C.;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. 18/08/2011, n. 267;

VISTA la L.1150 del 17.08.1942.
VISTA la L.R.56/77 e ss.mm.ii.
VISTO il PTR, approvato dal C.R. con Deliberazione n.122-29783 del 21/07/2011.
VISTO il PTP, approvato con D.C.R. 383-28587 del 05/10/2004.
VISTO il PPR, approvato con D.C.R.233-35836 del 03/10/2017.

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sul provvedimento che si intende adottare con la presente Deliberazione, del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il progetto definitivo di variante parziale n. 7 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati, acquisiti agli atti:
   - Relazione illustrativa, contenente:
     - estratto di P.R.G.C. con l'indicazione dell'attuale previsione urbanistica e l'individuazione delle aree oggetto di modifica;
     - estratto di P.R.G.C. con la nuova previsione urbanistica
     - estratto art. 3.2.3 e art. 3.3.6 delle NTA di P.R.G.C.
   - Relazione Geologica
   - Relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione con la classificazione acustica vigente.

2) DI DARE ATTO CHE:
   - è stato reso univoco il riferimento al perimetro dello strumento esecutivo;
   - la rappresentazione grafica e il dimensionamento dell'area sono stati ricondotti a quelli previsti nella verifica di assoggettabilità alla VAS;
   - che la Variante sia da ritenersi "variante parziale al PRGC" ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., in quanto le modifiche introdotte:
     a) non modificano l'impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
     b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
     c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
     d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;
     e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente che resta invariata, confermata in 2.508 abitanti;
     f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
     g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
     h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

3) DI DARE ATTO CHE sono verificati i parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/177 ss.mm. e che il complesso delle precedenti varianti parziali approvati dal Comune non

supera i limiti imposti per le varianti parziali come si evince dal seguente prospetto numerico:

Variante Parziale n° 03					
	Destinazione PRG Vigente	**Superficie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Superficie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree del Nucleo Antico - Art. 3.3.1	232	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per il gioco e lo sport - Art. 3.2.3	232	+ mq 232 Aree a Standard
Int. 02	Aree per la viabilità - Art. 3.2.1	65	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per il gioco e lo sport - Art. 3.2.3	65	+ mq 65 Aree a standard
Int. 03	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per l'istruzione - Art. 3.2.3	2.528	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	2.528	0 *sono sempre area a standard*
Variante Parziale n° 04					
	Destinazione PRG Vigente	**Superficie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Superficie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Inserimento normativa relativa ai criteri della diciplina commerciale - Art. 3.5.5				0
Variante Parziale n° 05					
	Destinazione PRG Vigente	**Superficie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Superficie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	571	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), a servizio della mobilità - Parcheggi - Art. 3.2.3	571	0 *sono sempre area a standard*
Int. 02	Aree residenziali di completamento - Art	11.234	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	11.234	0 *sono sempre aree residenziali*
Int. 03	Aree del Nucleo Antico - soggette a Piano di Recupero - Art. 3.3.1	113	Aree del Nucleo Antico - Art. 3.3.1	113	0 *sono sempre nucleo antico*
Int. 04	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	143	Aree industriali - artigianali esistenti e di completamento - Art. 3.4.2	143	+ mq 143 ***Aree industiali esistenti e di completamento***
Variante Parziale n° 06					
	Destinazione PRG Vigente	**Superficie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Superficie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	88	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	88	- mq 88 Aree a standard

4) DI DARE ATTO che le indicazioni derivanti dalle schede geologico tecniche, sono state

recepite nelle norme di attuazione delle aree oggetto di variante;

5) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;

6) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis della LR 56/77 e smi, la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni, che le modifiche proposte siano compatibili con le previsione del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 5/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati di conoscenza di questa Amministrazione;

7) DI DARE ATTO CHE nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 3.4.2 sono recepite le indicazioni derivanti dal Piano Paesistico del Terrazzo Novara Vespolate approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 21 del 20/04/2009 e in particolare:

a) nel caso di recupero degli edifici esistenti:
- un Rp non inferiore al 10%;
- il rispetto delle attenzioni all'inserimento ambientale con la prescrizione di elaborati tecnici idonei, a corredo della documentazione progettuale;
- il divieto di realizzazione di fabbricati primari, accessori e/o precari ottenuti mediante la posa in opera di strutture prefabbricate con finiture esterne in lamiera o in cemento non intonacato;
- nel caso di nuove recinzioni di delimitazione del lotto che le stesse vengano realizzate con muretto/cordolo in pietra a vista di altezza massima di 50 cm sovrastato da siepe (con eventuale rete metallica annegata), o con siepe a tutta altezza, per un'altezza massima di 2,00 ml;
- la realizzazione di una fascia "verde" di schermatura (con essenze arboree di grandezza e portamento adatto a garantire un'efficace mitigazione della percezione dei volumi dei fabbricati);
- l'obbligo della sistemazione dell'area di pertinenza con divieto di consistenti modifiche dell'andamento superficiale del suolo.

Il Rapporto di Permeabilità (Rp) parrebbe in realtà già garantito dalla norma di PRG al comma 13, laddove è prescritta la destinazione a verde alberato di almeno 1/10 della SF, in aggiunta alle quantità previste a standard. Così come il comma 18, specifico per l'area oggetto di variante, prescrive la fascia di mitigazione arboreo arbustiva a mitigazione dell'area residenziale esistente a sud del lotto (come riportato nella cartografia di variante al PRGC proposta all'interno del Documento Tecnico Preliminare di assoggettabilità alla VAS).

b) nel caso di eventuale sostituzione edilizia o nuova edificazione, comunque previste tra i tipi di intervento ammessi dalla norma di piano, ~~è altresì opportuno che la stessa~~ la norma preveda:
- la ricerca di soluzioni tipologiche e di impianto unitarie evitando la realizzazione di fabbricati accessori isolati e/o distaccati dall'edificio principale;
- la previsione della vasca di accumulo per le acque di prima pioggia, con le modalità dell'art. 12 comma 7 delle NTA del Piano Paesistico Terrazzo Novara-Vespolate;
- nelle aree di confine con affaccio diretto sulle limitrofe aree mantenute a destinazione agricola, ed in ogni caso lungo i confini tra le aree destinate ad insediamenti economico/produttivi e aree limitrofe a destinazione residenziale, l'edificazione ammessa per le nuove costruzioni, deve rispettare un arretramento per le nuove costruzioni, di ml 10,00 dalla linea di confine, entro il quale deve essere realizzata una fascia con piantumazione obbligatoria ed intensa di alberi avente una larghezza minima di ml 5,00. Il tipo di piantumazione e di essenza dovrà essere indicato negli elaborati di progetto all'interno degli approfondimenti volti al corretto inserimento ambientale.

8) DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 delle NTA del Piano Paesistico

Terrazzo Novara Vespolate: "*In virtù della riconosciuta e confermata valenza paesistico-ambientale dell'intero ambito territoriale oggetto del presente Piano, ai sensi del 5° comma dell'art. 20 della L.R. 40/98, nel territorio perimetrato e di competenza del Piano tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della L.R. 40/98 debbono sempre e comunque essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)*"

9) DI DARE ATTO CHE le indicazioni formulate dall'Arpa Piemonte, dipartimento di Novara, pervenuta prot. n. 1952 del 07/07/2020 sono state recepite nelle norme di attuazione delle aree oggetto di variante;

10) DARE ATTO della conformità delle modifiche proposte con i piani sovraordinate, in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR 233-35836 del 03/10/2017;

11) DI DARE ATTO che la variante parziale in oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii.;

12) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente deliberazione unitamente agli elaborati tecnici sarà trasmessa alla Provincia di Novara ed alla Regione Piemonte;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSTATATA l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi l'art.134, comma 4, per la seguente motivazione: DARE ESECUZIONE A QUANTO DELIBERATO

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 7 AL VIGENTE P.R.G.C. (area ex Sida)

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C. n.45 del 26/07/2011;

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 27/04/2020;

VISTO l'art.49 c.1 del D.Lgs. 267/00 T.U.E.L..;

ATTESTA

La regolarità tecnica del provvedimento di cui all'oggetto.

Garbagna Novarese, 16/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Daniela Ciceri

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(F.to TREVISAN FABIANO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ARMANDO PASSARO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-feb-2021

Garbagna Novarese, lì 23-feb-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ARMANDO PASSARO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data F- 5 MAR 2021

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, lì - 5 MAR 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. ARMANDO PASSARO)

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 23-feb-2021

Il Segretario Comunale
Dr. ARMANDO PASSARO

VARIANTE PARZIALE

al P.R.G.C. VIGENTE

07

PROGETTO DEFINITIVO

Variante ai sensi dell'art. 17
comma 5° L.R. 56/'77 e s.m.i.

FEBBRAIO
2021

MORANDI ELISABETTA
PIANIFICATORE TERRITORIALE
P.le Lombardia 9 - Novara
morandi.urbanistica@gmail.com

STUDIO DI ARCHITETTURA
BOSELLI MORANDI

Sommario

1. PREMESSA 2
   1.1 Iter Procedurale 2
   1.2 Elaborati 3
2. PRG VIGENTE e SUCCESSIVE VARIANTI 4
3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO DALLA VARIANTE – INTERVENTO 01 9
4. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA 10
5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 12
6. INDIVIDUAZIONE dell'AREA su PRG VIGENTE 14
7. INDIVIDUAZIONE dell'AREA su BASE CATASTALE 15
8. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA RISPETTO ALLA PERIMETRAZIONE DELL'ABITATO 16
9. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA RISPETTO ALLA TAVOLA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 17
10. VINCOLI SOVRAORDINATI 18
   10.1 Piano Paesaggistico Regionale 18
   10.2 Piano Territoriale Regionale 20
   10.3 Piano Territoriale Provinciale 21
11. PROPOSTA DI MODIFICA 23
12. ESTRATTI NTA CON INTEGRAZIONE NORMATIVA 24
13. VERIFICA DEI LIMITI DI CUI AL COMMA 5° PUNTO f) DELL'ART. 17 L.R. 56/77 27
14. CONCLUSIONI 31

1. PREMESSA

L'Amministrazione del Comune di Garbagna Novarese (NO), ha elaborato una Variante Parziale al P.R.G.C. Vigente, ai sensi del comma 5° dell'art. 17, della L.R. 56/'77 e s.m.i., denominata "Variante Parziale n° 07", con la quale viene proposta la modifica di un'area localizzata all'ingresso del paese, attualmente destinata ad "AREE PER IMPIANTI RICETTIVO – ALBERGHIERI E DEL TEMPO LIBERO" di cui all'art. 3.5.3. delle NTA di PRG, in "AREE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI" di cui all'art. 3.4.2 delle NTA di PRG, onde poter addivenire a recupero di un edificio da molto tempo in stato di abbandono.

1.1 Iter Procedurale

La presente Variante è stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "IN SEQUENZA".
Il "DOCUMENTO TECNICO PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA", per la prevista fase di consultazione, è stato inviato ai Soggetti competenti in materia ambientale, con nota prot. n. 1640 del 08/06/2020:

- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Nord Est;
- PROVINCIA DI NOVARA;
- ARPA – Dipartimento Piemonte Nord Est - NOVARA
- A.S.L. NO – Azienda Sanitaria Locale di NOVARA;

Con verbale n° 01 del 28/08/2020 l'Organo Tecnico Comunale ha espresso parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Le prescrizioni di ARPA Piemonte sono state esplicitamente recepite nella presente Variante.

Con Decreto n. 179 del 21/12/2020 è stato adottato il PARERE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77 E SMI.

1.2 Elaborati

Fanno parte integrante della presente "Variante Parziale n° 07" al vigente Piano Regolatore Generale i seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa, contenente:
   - estratto di P.R.G.C. con l'indicazione dell'attuale previsione urbanistica e l'individuazione delle aree oggetto di modifica;
   - estratto di P.R.G.C. con la nuova previsione urbanistica
   - estratto art. 3.2.3 e art. 3.3.6 delle NTA di P.R.G.C.
2. Relazione Geologica
3. Relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione con la classificazione acustica vigente.

2. PRG VIGENTE e SUCCESSIVE VARIANTI

Il Comune di Garbagna Novarese è dotato di Piano Regolatore Generale Vigente approvato con Delibera G.R. n°1-3056 in data 28/05/2001 e pubblicato sul BUR n° 23 del 06/06/2001;

Successivamente sono state approvate le seguenti Varianti:

1. variante parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 approvata con Deliberazione di C.C. n. 18 in data 13/06/2003;
2. **VARIANTE STRUTTURALE** n. 2 approvata con Delibera G.R. n°11-3754 in data 11/09/2006, pubblicato sul BUR n° 38 del 21/09/2006, con la quale sono stati rielaborati tutti gli elaborati di PRG, ivi compresa la scheda quantitativa dei dati urbani e l'allegato 1 scheda C), calcolo della capacità insediativa residenziale teorica;
3. variante parziale n. 3 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, adottata definitivamente con Deliberazione C.C. n. 23 in data 23/09/2010, che interessa n° 3 interventi, così come descritti nella tabella riepilogativa successiva;
4. variante parziale n. 4 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, adottata definitivamente con Deliberazione C.C. n. 6 in data 17/04/2012, concernente l'adeguamento del PRG ai criteri relativi alla disciplina commerciale e che pertanto prevedeva l'integrazione delle NTA (art. 3.5.5.) e l'inserimento della perimetrazione dell'addensamento A1 sul PRG Vigente;
5. variante parziale n. 5 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, approvata con Deliberazione C.C. n. 14 in data 25/07/2013, che interessa n° 4 interventi, così come descritti nella tabella riepilogativa successiva.
6. Variante parziale n. 6 ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977, approvata con Deliberazione C.C. n. 21 in data 24/07/2018, che interessa n° 1 intervento, così come descritto nella tabella riepilogativa successiva.

Variante Parziale n° 03					
	Destinazione PRG Vigente	**Supericie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Supericie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree del Nucleo Antico - Art. 3.3.1	232	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per il gioco e lo sport - Art. 3.2.3	232	+ mq 232 Aree a Standard
Int. 02	Aree per la viabilità - Art. 3.2.1	65	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per il gioco e lo sport - Art. 3.2.3	65	+ mq 65 Aree a standard
Int. 03	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per l'istruzione - Art. 3.2.3	2.528	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	2.528	0 *sono sempre area a standard*
Variante Parziale n° 04					
	Destinazione PRG Vigente	**Supericie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Supericie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Inserimento normativa relativa ai criteri della diciplina commerciale - Art. 3.5.5				0
Variante Parziale n° 05					
	Destinazione PRG Vigente	**Supericie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Supericie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	571	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...),a servizio della mobilità - Parcheggi - Art. 3.2.3	571	0 *sono sempre area a standard*
Int. 02	Aree residenziali di completamento - Art	11.234	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	11.234	0 *sono sempre aree residenziali*
Int. 03	Aree del Nucleo Antico - soggette a Piano di Recupero - Art. 3.3.1	113	Aree del Nucleo Antico - Art. 3.3.1	113	0 *sono sempre nucleo antico*
Int. 04	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	143	Aree industriali - artigianali esistenti e di completamento - Art. 3.4.2	143	+ mq 143 ***Aree industiali esistenti e di completamento***
Variante Parziale n° 06					
	Destinazione PRG Vigente	**Supericie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Supericie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	88	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	88	- mq 88 Aree a standard

Stralci interventi Variante n° 03

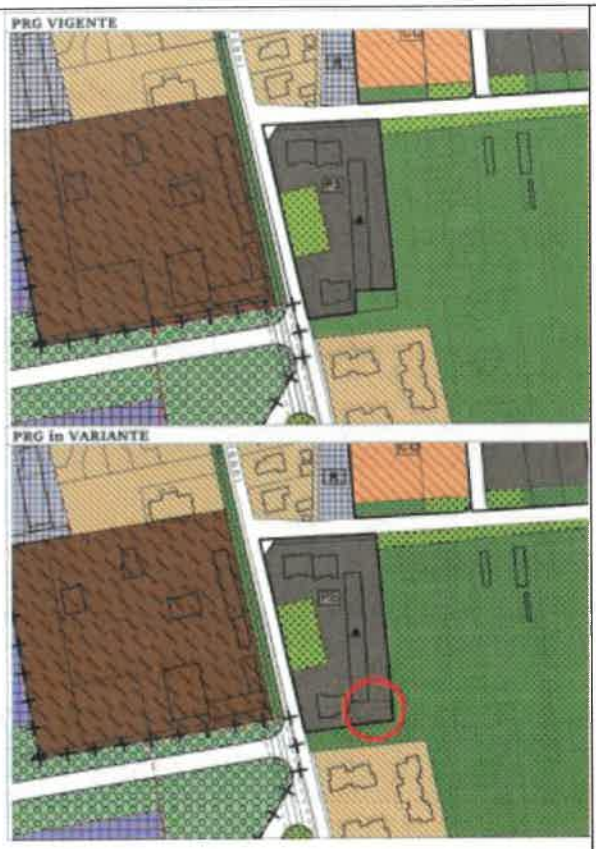

Intervento 01

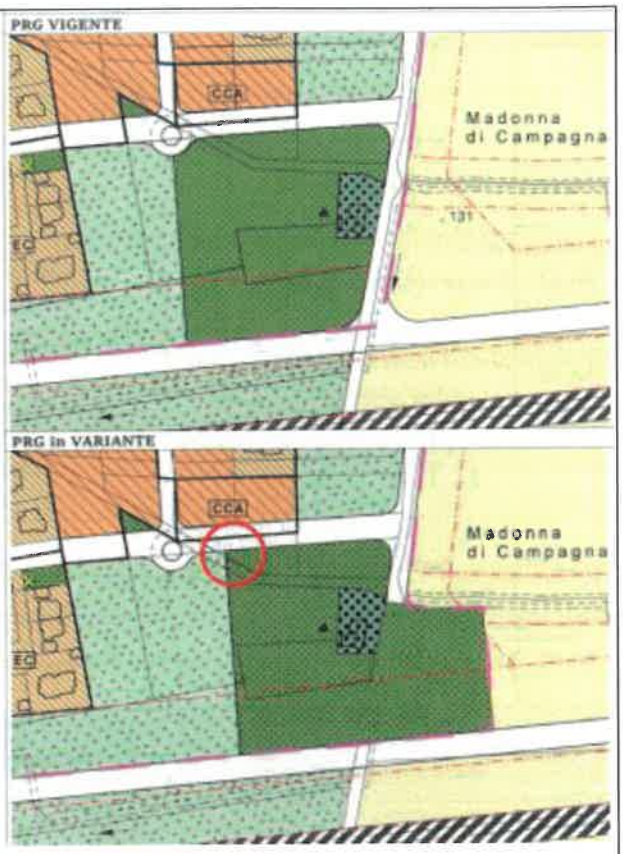

Intervento 02

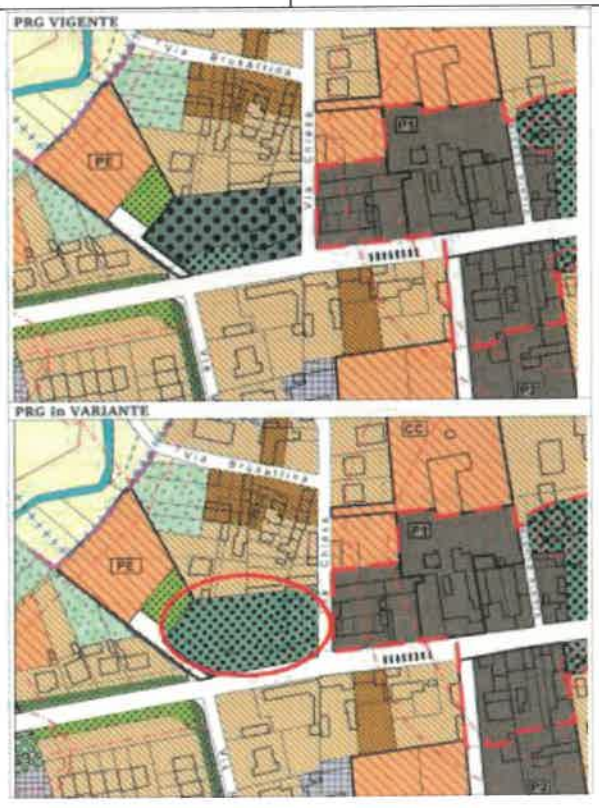

Intervento 03

Stralci interventi Variante n° 05

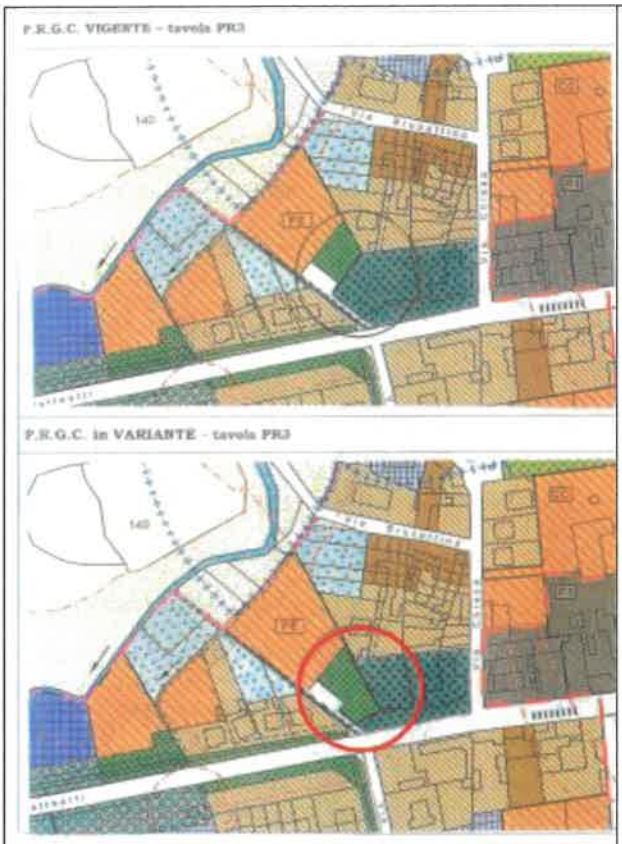

Intervento 01

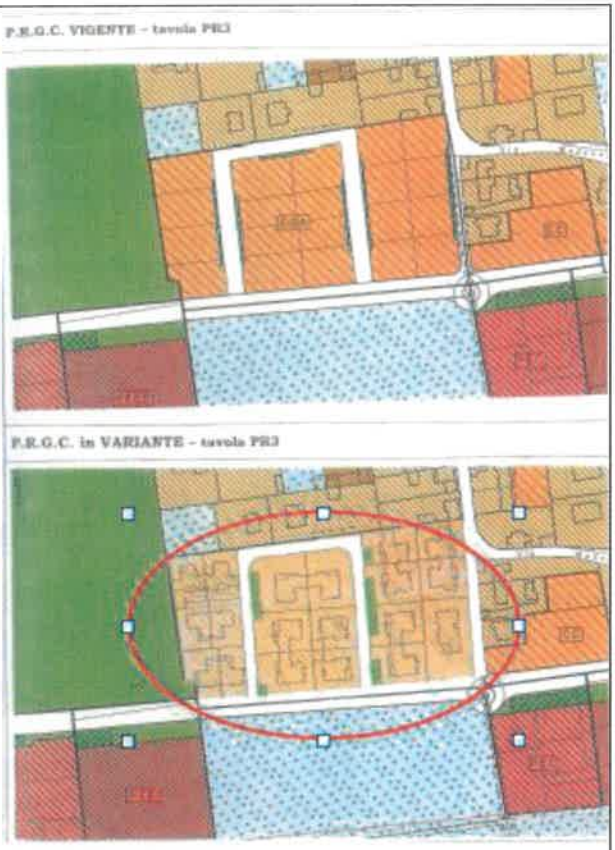

Intervento 02

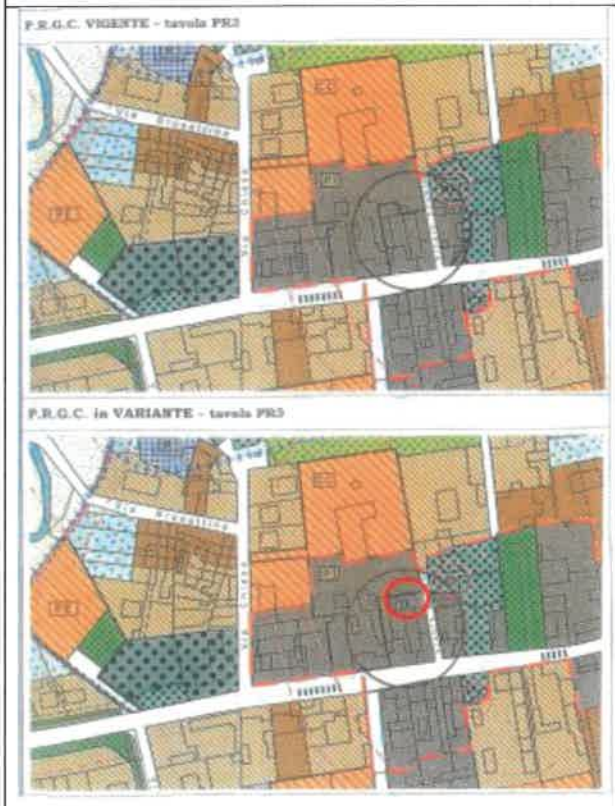

Intervento 03

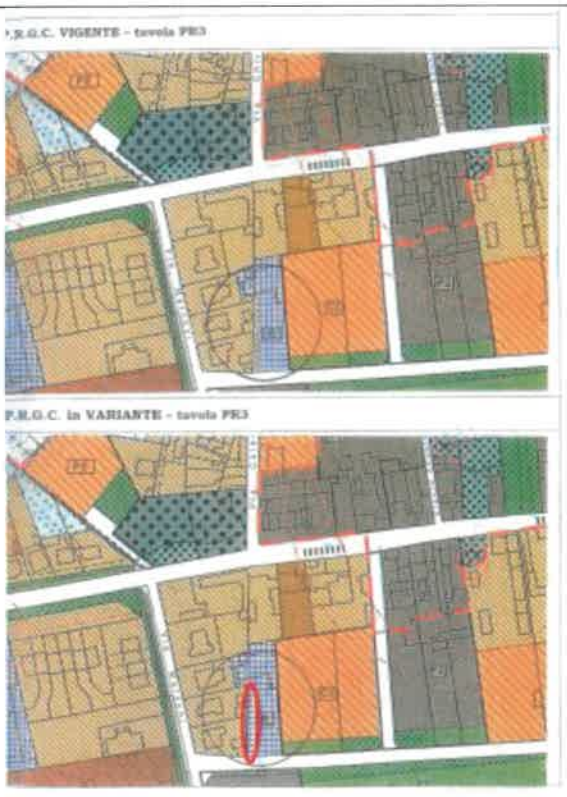

Intervento 04

Stralci interventi Variante n° 06

Intervento 01

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO DALLA VARIANTE – INTERVENTO 01

Localizzazione: Foglio 04 – Mappale 105

Superficie: 15.857 mq (totali)

Destinazione PRG Vigente: "AREE PER impianti ricettivo alberghieri e del tempo libero" - Art. 3.5.3

Destinazione PRG in Variante: "AREE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO " - Art. 3.4.2
"AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, COMMERCIALI, RICETTIVI" – Art. 3.2.3

Nel merito dell'intervento di Variante, come già anticipato in premessa, si relaziona quanto segue:
viene proposta la modifica della destinazione urbanistica di un edificio che risulta essere in stato di totale abbandono ormai da decenni.
Si tratta del ritorno alla vecchia destinazione originale che alcuni anni fa era stata modificata in funzione di un'ipotetica richiesta di destinazione ricettiva che poi non si era concretizzata.
L'area in oggetto è attualmente già edificata con la presenza di un edificio di tipo industriale (come da documentazione fotografica allegata).
L'edificio si trova al margine nord dell'abitato di Garbagna, a confine con un'area produttiva già esistente: le caratteristiche dell'area e del fabbricato denunciano chiaramente l'originale destinazione artigianale-industriale.
Per vincolare le possibilità di utilizzazione del lotto oggetto di Variante, è stata inoltre prevista un'integrazione normativa che vincola ad un uso prettamente NON PRODUTTIVO né LOGISTICO. Non sarà quindi possibile realizzare sul lotto nuove industrie o attività di logistica che potrebbero compromettere la viabilità esistente.

4. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vista del capannone esistente

Vista del capannone esistente

Acceso all'area

Acceso alla strada provinciale

6. INDIVIDUAZIONE dell'AREA su PRG VIGENTE

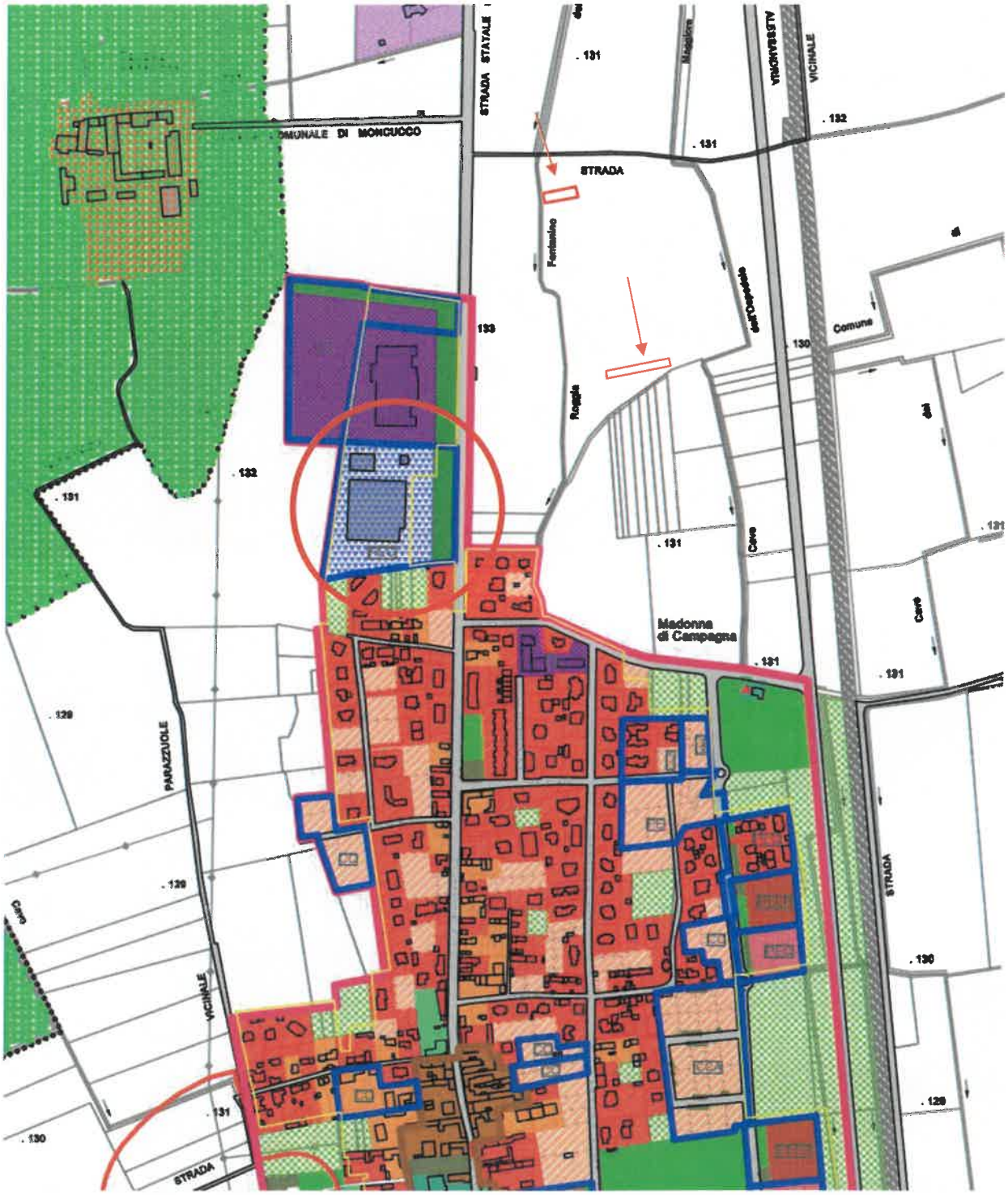

Tavola PR 3

7. INDIVIDUAZIONE dell'AREA su BASE CATASTALE

8. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA RISPETTO ALLA PERIMETRAZIONE DELL'ABITATO

Il Comune ha approvato la perimetrazione del nucleo abitato ai sensi dell'articolo 12 comma 2 numero 5bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

L'intervento proposto, è localizzato all'interno della perimetrazione approvata, come da stralcio allegato.

9. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA RISPETTO ALLA TAVOLA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

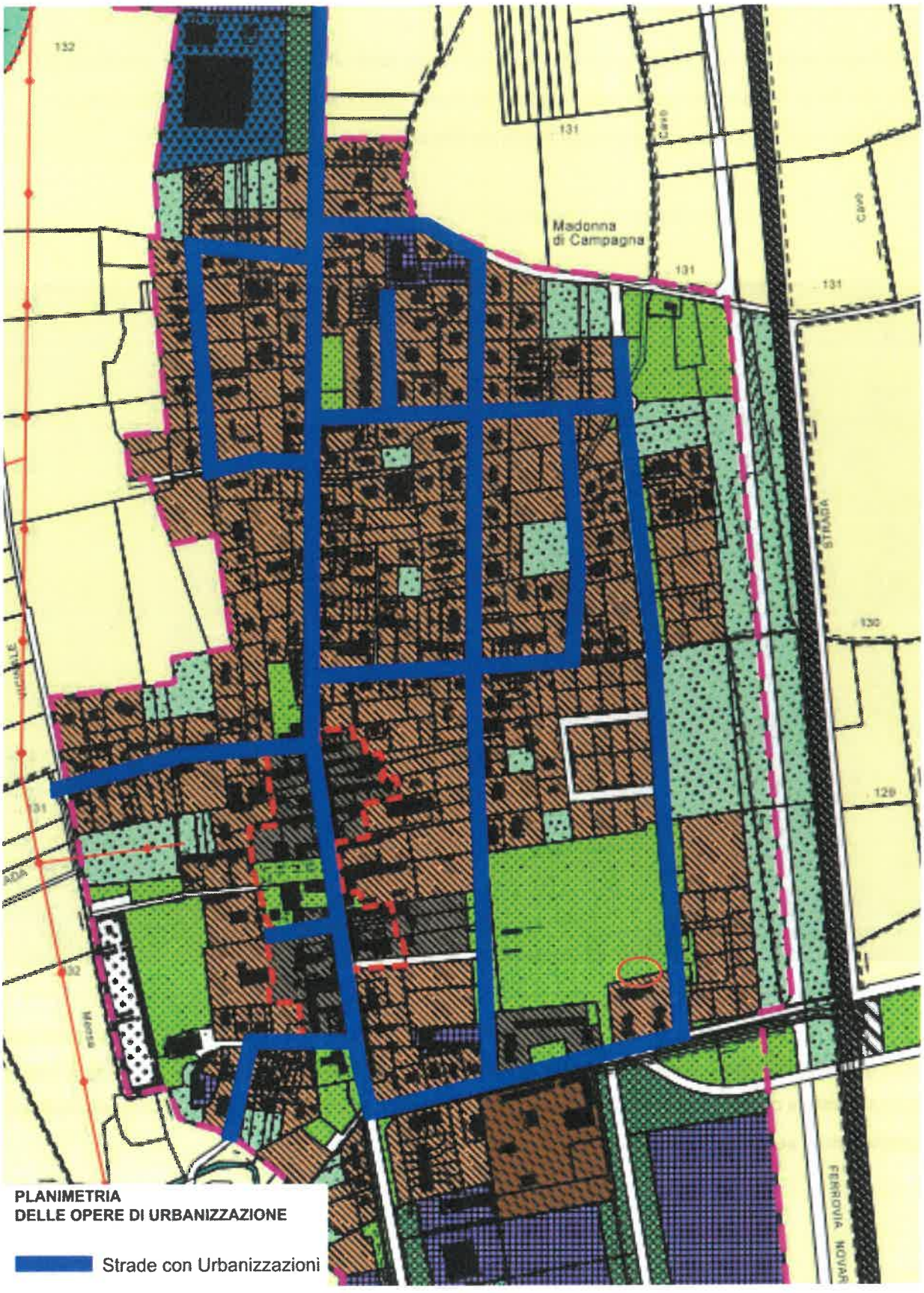

PLANIMETRIA
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Strade con Urbanizzazioni

10. VINCOLI SOVRAORDINATI

La Coerenza della presente Variante con i Piani e i Vincoli sovraordinati è stata già ampiamente illustrata nella Verifica di VAS di cui si riporta nell'allegato 1 l'estratto. Viene comunque in questa sede effettuata l'analisi dei Piani Sovraordinati in particolar modo per **l'Analisi di Coerenza con il PPR e il PTP**

10.1 Piano Paesaggistico Regionale

Tavola P2 – Beni Paesaggistici

Il PPR individua all'interno dell'abitato del Comune di Garbagna la fascia dei 150 metri del Torrente Arbogna di cui alla lettera c) delle "aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n 42 del 2004", non risultano tuttavia vincoli per l'area interessata dall'intervento.

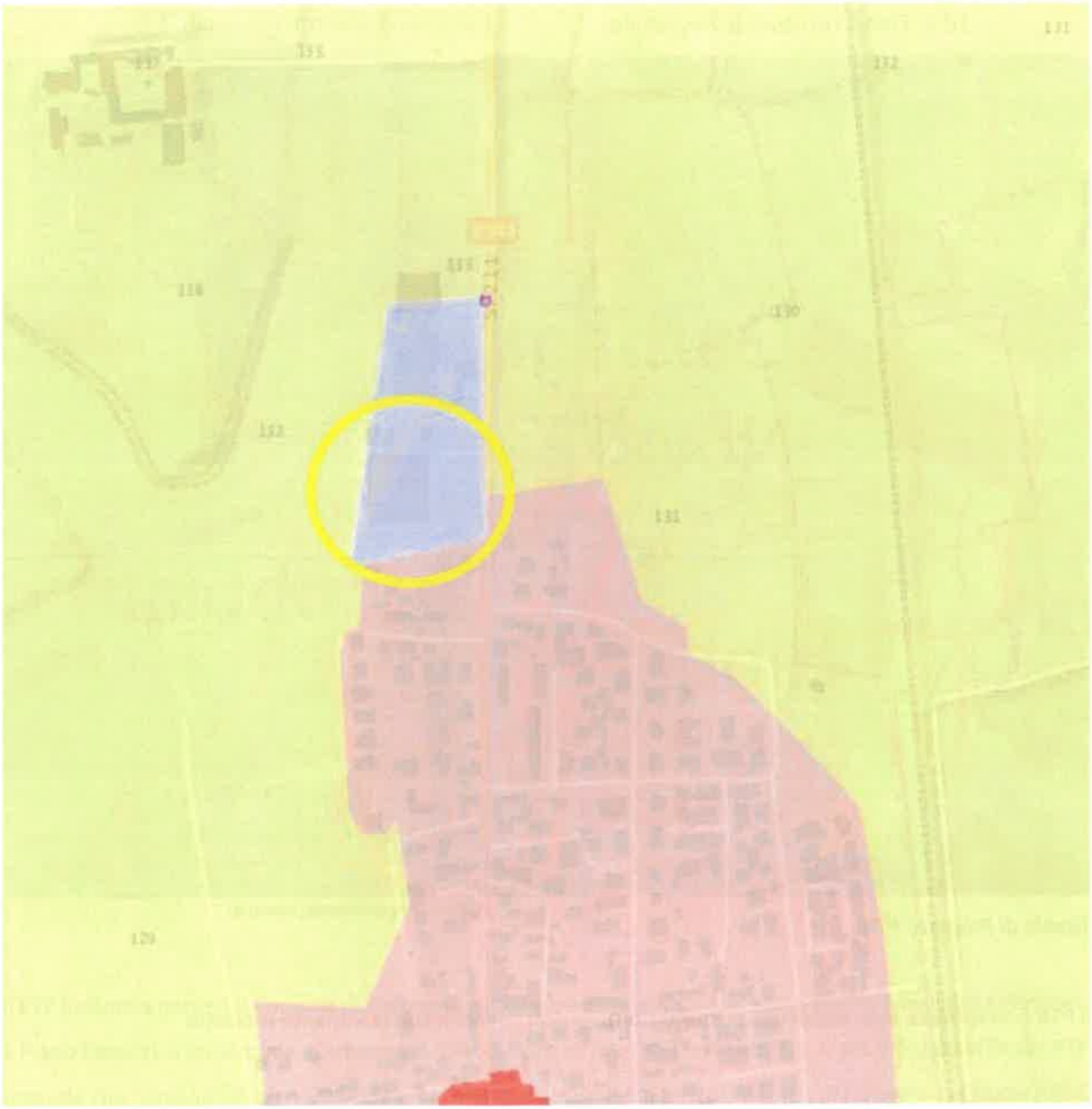

Tavola P4 – Componenti Paesaggistiche

Il PPR individua l'area interessata dall'intervento come Aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica– m.i. 7

La previsione prevista dalla Variante non è in nessun modo in contrasto con le Direttive e gli Indirizzi previsti dall'art. 39 delle NTA del PPR

10.2 Piano Territoriale Regionale

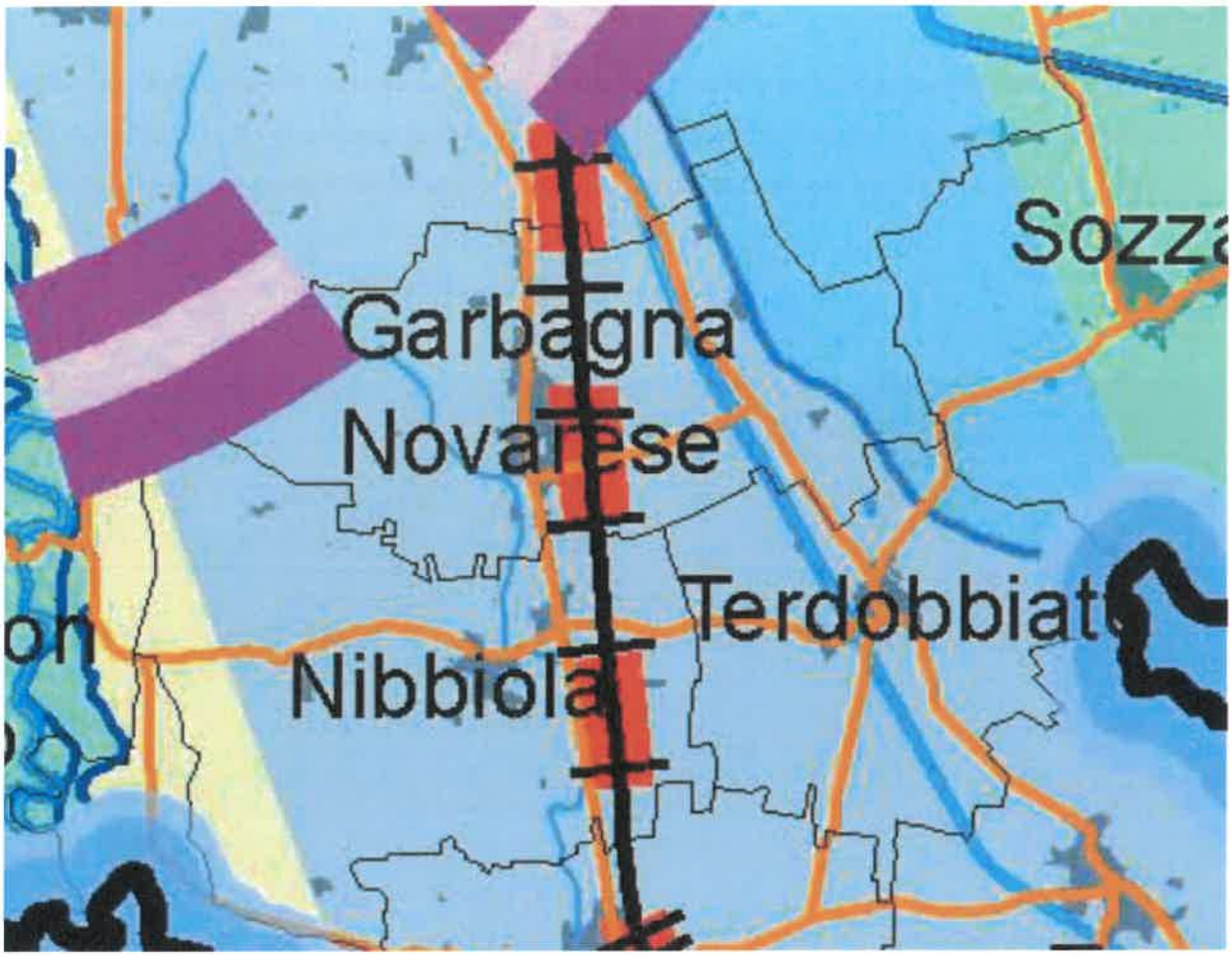

Tavola di Progetto PTR

Il PTR non fornisce indicazioni che possano ritenersi non coerenti con la Variante proposta

10.3 Piano Territoriale Provinciale

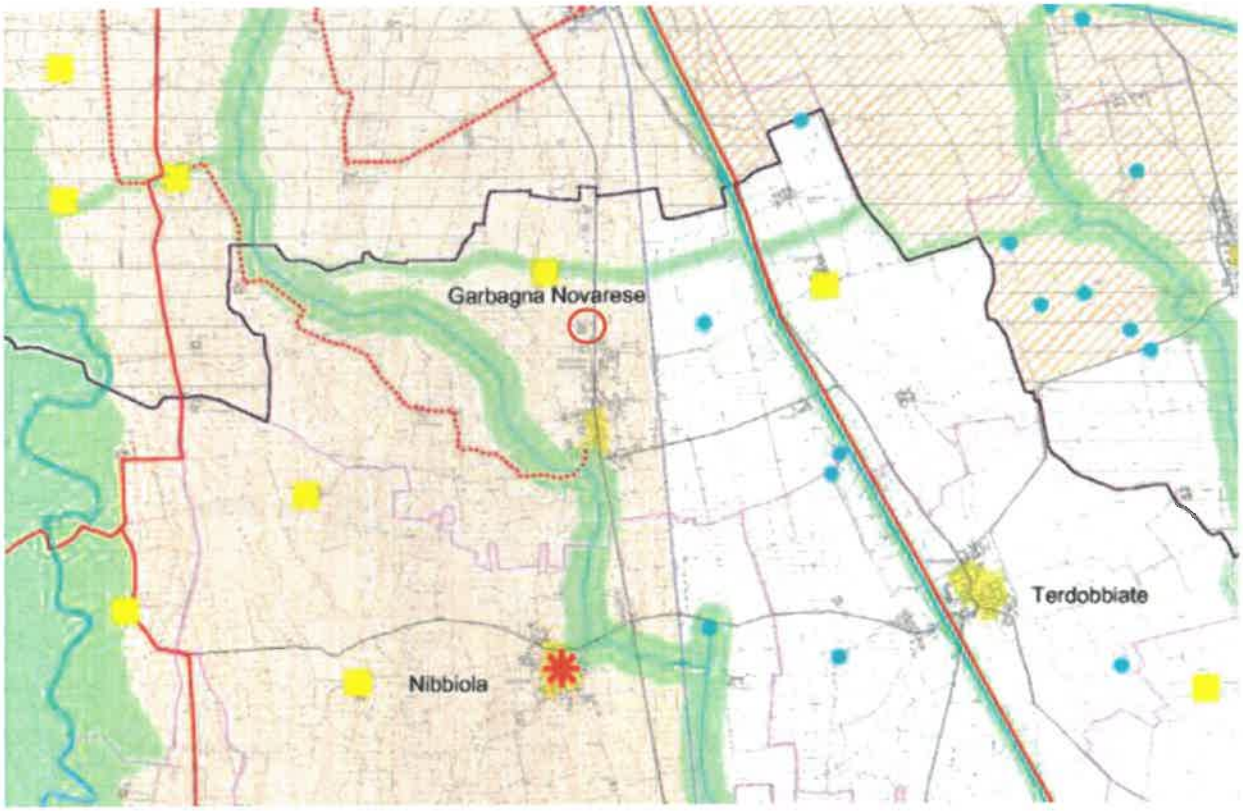

Tavola A: Caratteri Territoriali e Pesistici - PPP

Ambiti di elevata qualità paesistica sottoposti a piano paesistico provinciale **art.2.6.**

Il PTP individua parte del Comune di Garbagna, all'interno degli Ambiti di elevata qualità paesistica sottoposti a Piano Paesistico Provinciale. L'intervento è localizzato all'interno di tale ambito. L'art. 2.6 delle NTA del PTP prevede che "*sino all'adozione del Piano Paesistico, eventuali progetti di varianti, di revisioni o di nuovi PRGC dei Comuni interessati che comportino, all'interno delle aree sottoposte a Piano Paesistico,* ***possibilità di nuovi insediamenti e/o urbanizzazioni di territori agricoli, incolti, boscati o che comunque non consentono possibilità edificatorie nella strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P.****, (fatta esclusione di eventuali lotti di completamento e/o interclusi in aree già normate al contorno per funzioni insediative, se gli stessi risultano non in contrasto con gli indirizzi e le direttive enunciati ai precedenti punti 2 e 3), debbono essere preventivamente concordati con la Provincia di Novara mediante l'espressione del "parere di compatibilità territoriale" di cui al precedente art. 1.7.*

In considerazione di quanto sopra riportato, si ribadisce che la Variante non comporta **alcuna nuova edificazione e che il contesto è già edificato**, pertanto il parere di compatibilità di cui all'art. 1.7, non risulta essere necessario.

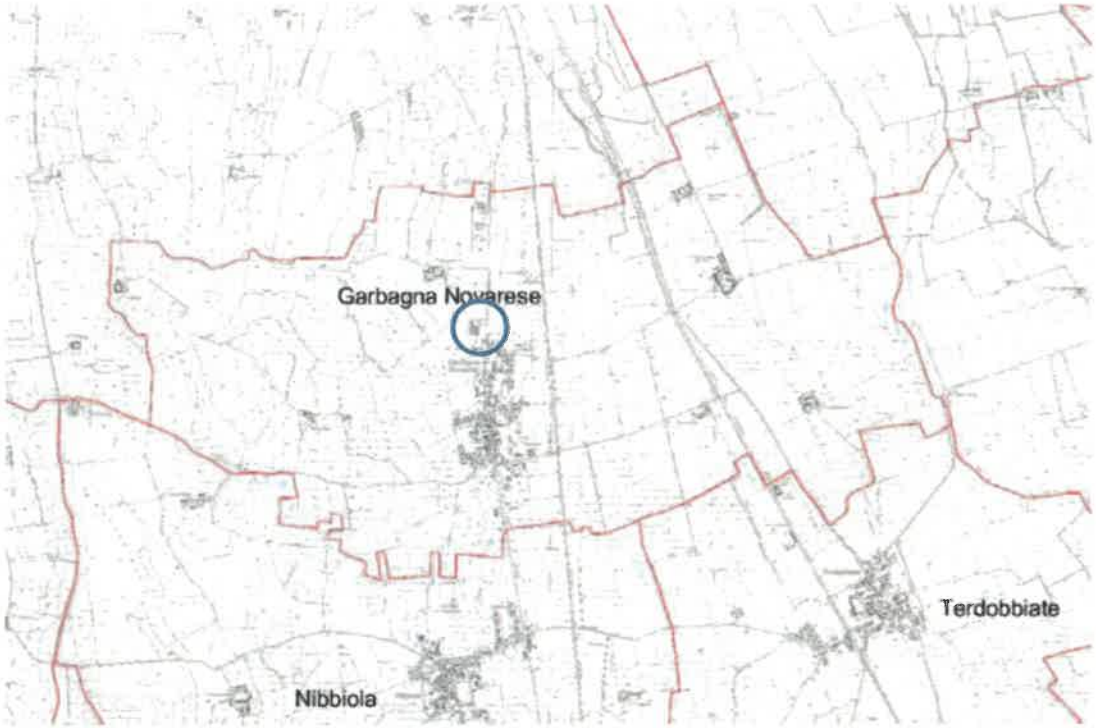

Tavola B: Indirizzi di Governo del Territorio – PPP

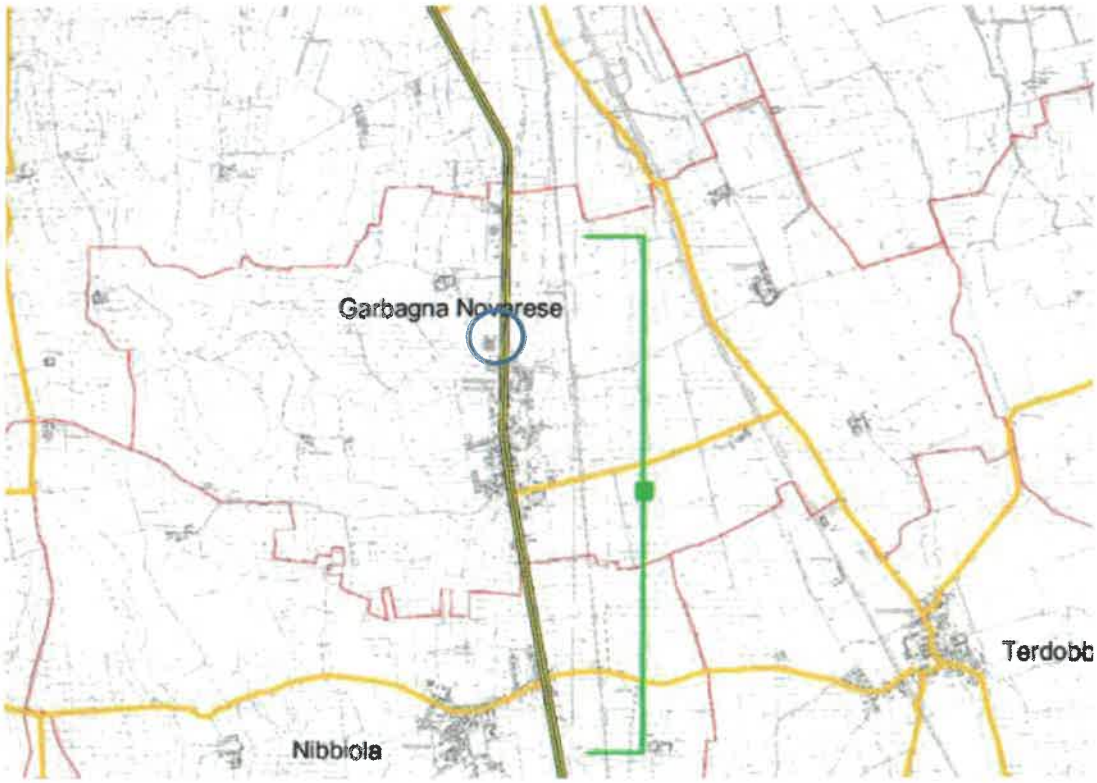

Tavola C: Infrastrutture e rete per la mobilità – PPP

Nelle Tavole B e C del PTP non sono previste indicazioni / indirizzi / previsioni che possano in alcun modo influire sulla Variante in oggetto

11. PROPOSTA DI MODIFICA

PRG VIGENTE

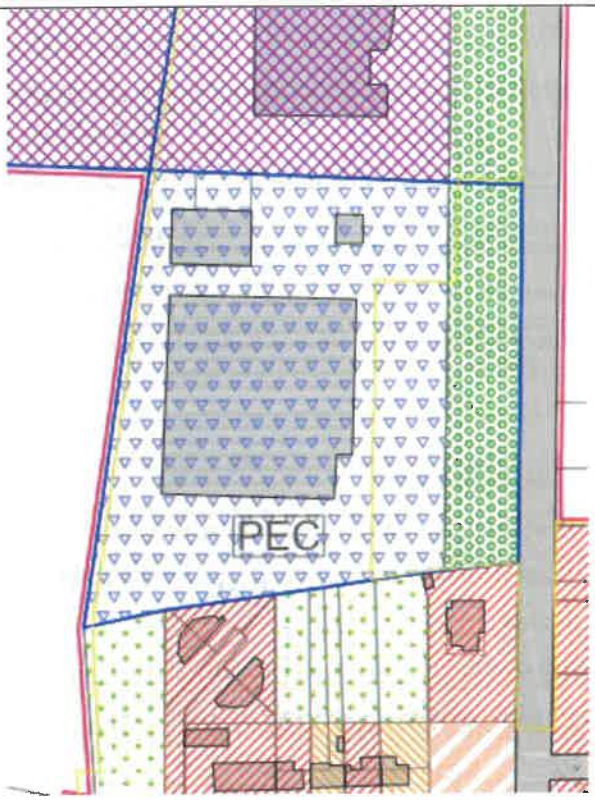

PRG in VARIANTE

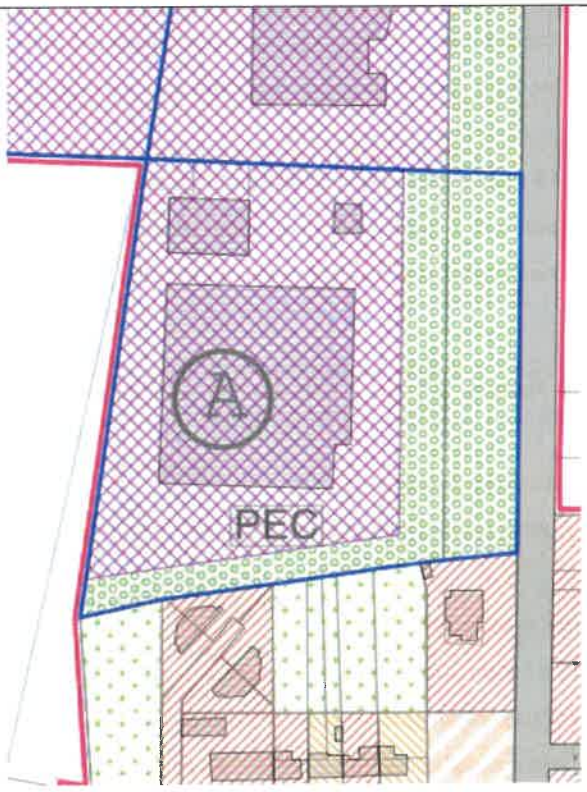

12. ESTRATTI NTA CON INTEGRAZIONE NORMATIVA

** in rosso la parte della norma modificata*

Art. 3.4.2 Aree industriali - artigianali esistenti e di completamento

Definizione:

1. Comprendono le aree destinate ad attività produttive di tipo industriale ed artigianale sulle quali sono ammessi interventi di razionale completamento delle attività insediate, nonché l'adeguamento tecnologico degli impianti e dei processi produttivi, oltre al completamento urbanistico su aree libere con il recupero delle infrastrutture e delle attrezzature.

Destinazioni d'uso proprie, ammesse, in contrasto:

2. Le destinazioni proprie sono gli impianti per attività industriali ed artigianali di produzione non nocive ne moleste oltre a magazzini e depositi, al coperto e all'aperto, connessi con l'attività produttiva.
3. Le destinazioni d'uso ammesse sono:
   a) uffici e laboratori funzionali all'esercizio dell'attività produttiva in misura non superiore al 30% della superficie utile lorda del complesso di edifici costituenti l'unità locale, con la possibilità, fino a mq 150 massimi, per attività espositive e di vendita;
   b) attività di supporto e di servizio quali centri di assistenza ai mezzi di trasporto;
   c) i servizi aziendali e le attrezzature sociali per la vita associativa di detti insediamenti;
   d) la residenza per titolari o custodi nella misura massima di due alloggi per ogni unità locale e fino ad un volume massimo complessivo di mc 800; potranno essere realizzate solo nel caso di unità locali la cui superficie utile destinata alla produzione non sia inferiore a mq 200.
4. Sono in contrasto le attività produttive escluse dalle destinazioni proprie.
5. E ammesso negli insediamenti esistenti il mantenimento di valori percentuali maggiori di quelli previsti al comma 3° nei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione.

6. **Nell'area individuata con il simbolo (A) non è ammessa la realizzazione di impianti produttivi né di aree destinate alla logistica.**
   Su tale area, le destinazioni d'uso ammesse sono:
   - **Uffici e servizi funzionali all'esercizio dell'attività artigianale nella misura massima del 30% della superficie utile lorda;**
   - **Spazi di vendita fino ad un massimo di 150 mq;**
   - **Magazzini per il deposito e l'esposizione delle merci utilizzate per l'esercizio dell'attività artigianale;**
   - **Servizi aziendali e attrezzature sociali per la vita associativa di detta attività, ivi compresa la mensa aziendale;**
   - **Le residenze per titolari e/o custodi con volume massimo complessivo di mc 800**

Modalità d'intervento:

7. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all'interno delle aree perimetrate sono subordinati alla preventiva approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata.
8. In particolare sono subordinati alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi:
   a) gli interventi nelle aree perimetrate riportate nelle tavole di piano, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'esistente;
   b) gli interventi che interessano aree di pertinenza superiori a mq 2.000 finalizzati alla completa ristrutturazione edilizia congiuntamente alla sostituzione dell'attività esistente, al frazionamento e/o all'accorpamento di unità produttive esistenti;
   c) gli interventi finalizzati all'insediamento di nuove unità produttive superiori a mq 2.000 di superficie utile lorda;
   d) gli interventi finalizzati alla rilocalizzazione di attività produttive esistenti con la precisazione che qualora gli interventi di riuso comportino modifiche alle prescrizioni del PRGC la progettazione esecutiva avviene con Piani Particolareggiati e variante contestuale al PRGC; le modalità operative per il riuso delle aree rese libere è normato da specifica convenzione, di cui all'articolo 5.1.6.
9. Negli altri casi gli interventi possono essere assentiti, secondo i casi e ai sensi della legislazione vigente in materia, tramite intervento edilizio diretto
10. **Nell'area individuata con il simbolo (A) gli interventi sono subordinati alla preventiva approvazione dello strumento urbanistico esecutivo che dovrà prevedere altresì che gli scarichi vengano collettati alla rete fognaria. Il SUE inoltre dovrà contenere una relazione che escluda possibili interferenze con la falda freatica. Qualora fosse necessario procedere allo smaltimento delle acque meteoriche non contaminate nei primi strati del sottosuolo, dovrà essere scongiurato lo scarico diretto nelle acque sotterranee come indicato dall'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
    Il suddetto SUE inoltre, al fine di prevedere un corretto inserimento ambientale e paesaggistico dell'area, dovrà prevedere un elaborato contenente la valutazione degli impatti paesaggistici dell'intervento e le misure di mitigazione adottate.

Tipi di intervento ammessi:

11. Nel rispetto delle indicazioni generali di cui all'articolo *2.1.1* e 2.2.1, della classificazione dei tipi di intervento di cui all'articolo 2.2.3 e seguenti, degli articoli 3.4.1 e 4.3.3, sono ammessi interventi di:
    a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
    b) ristrutturazione edilizia di tipo A e B;
    c) sostituzione edilizia;
    d) ampliamento e sopraelevazione degli edifici esistenti;
    e) completamento urbanistico e nuova costruzione di edifici produttivi;
    f) nuova costruzione di edifici residenziali per i titolari o custodi.

Parametri:

12. Nella formazione di strumenti urbanistici esecutivi, devono essere rispettati i seguenti parametri e le seguenti prescrizioni:

- Ut (utilizzazione territoriale) = 0,80 mq/mq
- Uf (utilizzazione fondiaria) = 1,00 mq/mq
- Rc (rapporto di copertura) = 50%
- df (visuale libera) = articolo 1.2.6
- dc (distanza confini) = articolo 1.2.6
- ds (distanza strade) = articolo 1.2.6 o fasce di rispetto
- H (altezza) = 10 m per edifici multipiano, altezza libera per edifici al piano fuori terra e volumi tecnici.
- **Nell'area individuata con il simbolo** **l'altezza massima è pari all'esistente.**
- Standards per impianti produttivi = Nella formazione di ciascun strumento urbanistico esecutivo dovrà ssere garantita, con le prescrizioni e le modalità di cui all'articolo 5.1.4, una dotazione di aree da destinare ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico al servizio degli insediamenti e, se previste, al servizio delle quote ammesse di commerciale e terziario, nelle percentuali e con le prescrizioni di cui all'articolo 3.2.3, punto 2 e punto 3.

13. Negli interventi edilizi diretti devono essere rispettati i seguenti parametri:

- Uf (utilizzazione fondiaria) = 1,00 mq/mq
- Rc (rapporto di copertura) = 50 %
- df (visuale libera) = articolo 1.2.6
- dc (distanza confini) = articolo 1.2.6
- ds (distanza strade) = articolo 1.2.6 o fasce di rispetto
- H (altezza) = 10 m per edifici multipiano, altezza libera per edifici
- Standards per impianti produttivi = Dovrà essere garantita, con le prescrizioni e le modalità di cui all'articolo 5.1.4, una dotazione di aree da destinare ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico al servizio degli insediamenti e, se previste, al servizio delle quote ammesse di commerciale e terziario, nelle percentuali e con le prescrizioni di cui all'articolo 3.2.3, punto 2 e 3.

Disposizioni particolari:

14. In aggiunta alle quantità previste a standards, è prescritta la destinazione a verde alberato di aree aventi estensione di almeno 1/10 della superficie fondiaria (Sf). Il suddetto verde alberato, che potrà rimanere di proprietà privata, deve essere realizzato preferibilmente nelle parti del lotto ubicate ai margini della grande viabilità, ovvero nelle parti vicine ad insediamenti residenziali.

15. La realizzazione di recinzioni dell'area di pertinenza è ammessa nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.4.3.

16. Devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 2.4.4.

17. Il lotto di completamento, azzonato con variante in itinere ed adiacente al "centro stagionatura dei formaggi" è destinato esclusivamente all'ampliamento della attività produttiva limitrofa esistente.

18. Per le aree ricadenti nell'abitato ed identificate con la lettera < R>, riconosciute compatibili con il contesto esistente, sono consentiti il mantenimento delle attività insediate ed i tipi d'intervento di cui al precedente comma g° lettere a), b), d) e f), nel rispetto dei parametri del comma 11°; non sono ammesse modifiche e/o sostituzioni delle destinazioni d'uso in atto.

Disposizioni particolari per l'area individuata con il simbolo Ⓐ:

19. **Dovrà essere prevista una fascia di mitigazione arboreo - arbustiva a mitigazione dell'area residenziale esistente sul lato sud del lotto di intervento (da collocarsi anche all'interno dell'area standard prevista); tale fascia verde dovrà essere realizzata con essenze arboree di grandezza e portamento adatto a garantire un'efficace mitigazione della percezione dei volumi dei fabbricati.**
20. **Nel caso di eventuale sostituzione edilizia o nuova edificazione, dovranno:**
    - **essere adottate soluzioni tipologiche e di impianto unitarie, evitando la realizzazione di fabbricati accessori isolati e/o distaccati dall'edificio principale;**
    - **dovrà essere prevista una vasca di accumulo per le acque di prima pioggia, con le modalità dell'art. 12 comma 7 delle NTA del PPTNV;**
    - **nelle aree di confine, con affaccio diretto sulle limitrofe aree mantenute a destinazione agricola, ed in ogni caso lungo i confini tra le aree destinate ad insediamenti economico/produttivi e aree limitrofe a destinazione residenziale, l'edificazione ammessa per le nuove costruzioni, deve rispettare un arretramento (per le nuove costruzioni), di ml 10,00 dalla linea di confine, entro il quale deve essere realizzata una fascia con piantumazione obbligatoria ed intensa di alberi avente una larghezza minima di ml 5,00. Il tipo di piantumazione e di essenza dovrà essere indicato negli elaborati di progetto all'interno degli approfondimenti volti al corretto inserimento ambientale.**
21. **E' vietata la realizzazione di fabbricati primari, accessori e/o precari ottenuti mediante la posa in opera di strutture prefabbricate con finiture esterne in lamiera o in cemento non intonacato;**
22. **Le nuove recinzioni di delimitazione del lotto dovranno essere realizzate con muretto/cordolo in pietra a vista di altezza massima di 50 cm sovrastato da siepe (con eventuale rete metallica annegata), o con siepe a tutta altezza, per un'altezza massima di 2,00 ml.**
23. **Per la sistemazione dell'area di pertinenza, è fatto divieto di effettuare consistenti modifiche dell'andamento superficiale del suolo.**
24. **E' sconsigliata la costruzione di locali interrati. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere determinate le caratteristiche geologiche e geotecniche, sulla base del DM 17 gennaio 2018**
25. **Rp*: non inferiore al 10 %**

*** Rapporto di permeabilità (Rp)*: Si intende il quoziente tra la superficie non pavimentata e non coperta dalle costruzioni fuori ed entro terra, e la superficie fondiaria dell'area di pertinenza dell'intervento.***

13. VERIFICA DEI LIMITI DI CUI AL COMMA 5° PUNTO f) DELL'ART. 17 L.R. 56/77

La legge regionale 56/77 classifica una Variante come "Parziale" quando "non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti - Art. 17 comma 5° punto f). Tali parametri sono aumentati all'8% con la Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13. *"Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19".*

Risulta pertanto necessario riproporre la tabella del paragrafo 2, individuando la superficie complessiva delle "aree a destinazione industriale artigianale" già precedentemente modificate rispetto alle varianti parziali approvate.

Variante Parziale n° 03					
	Destinazione PRG Vigente	**Supericie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Supericie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree del Nucleo Antico - Art. 3.3.1	232	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per il gioco e lo sport - Art. 3.2.3	232	+ mq 232 Aree a Standard
Int. 02	Aree per la viabilità - Art. 3.2.1	65	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per il gioco e lo sport - Art. 3.2.3	65	+ mq 65 Aree a standard
Int. 03	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per l'istruzione - Art. 3.2.3	2.528	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	2.528	0 *sono sempre area a standard*
Variante Parziale n° 04					
	Destinazione PRG Vigente	**Supericie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Supericie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Inserimento normativa relativa ai criteri della diciplina commerciale - Art. 3.5.5				0
Variante Parziale n° 05					
	Destinazione PRG Vigente	**Supericie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Supericie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	571	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...),a servizio della mobilità - Parcheggi - Art. 3.2.3	571	0 *sono sempre area a standard*
Int. 02	Aree residenziali di completamento - Art	11.234	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	11.234	0 *sono sempre aree residenziali*
Int. 03	Aree del Nucleo Antico - soggette a Piano di Recupero - Art. 3.3.1	113	Aree del Nucleo Antico - Art. 3.3.1	113	0 *sono sempre nucleo antico*
Int. 04	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	143	Aree industriali - artigianali esistenti e di completamento - Art. 3.4.2	143	+ mq 143 ***Aree industiali esistenti e di completamento***
Variante Parziale n° 06					
	Destinazione PRG Vigente	**Supericie - (mq)**	**Destinazione PRG Variante**	**Supericie + (mq)**	**SALDO (mq)**
Int. 01	Aree per Servizi ed Attrezzature Sociali, (...), per attrezzature di interesse comune - Art. 3.2.3	88	Aree residenziali esistenti - Art 3.3.6	88	- mq 88 Aree a standard

Nelle precedenti varianti sono state inseriti + 143 mq di aree a destinazione industriale artigianale.

La Presente Variante prevede 15.857 mq di aree a destinazione industriale artigianale, **che comunque si vanno a sostituire ad un'area a destinazione turistico ricettiva e pertanto il consumo di suolo è pari a 0.**

Di seguito la tabella riepilogativa dei conteggi.

PRG VIGENTE	
Industriale e Artigianale esistente e di completamento	151.763,92
Industriale e Artigianale di riordino e di nuovo impianto	63.250,86
Totale	**215.014,78**
Calcolo 6% max consentito *	12.900,89
** Comprensivo di tutte le Varianti Parziali approvate*	
Area relativa all'EX SIDA	**12.714,33**
Incremento previsto nell'intervento n° 04 della Variante n° 05	143,00
TOTALE incremento delle Aree Industriale e Artigianale esistente e di completamento	**12.857,33**

Il totale degli incrementi previsti (pari a 12.857,33) è inferiore al totale degli incrementi consentiti per le varianti parziali (pari a 12.900,89 mq).

Si evidenzia inoltre che la capacità insediativa prevista dal PRG non viene modificata.

14. CONCLUSIONI

La presente variante parziale n° 07 al PRG VIGENTE soddisfa tutte le condizioni previste dall'art 17 L.R. 56/77, in quanto:

Comma 5

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; - ***VERIFICATO***

b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; - ***VERIFICATO***

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; - ***VERIFICATO***

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; - ***VERIFICATO***

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; - ***VERIFICATO paragrafo 13***

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti; - ***VERIFICATO paragrafo 13***

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; - ***VERIFICATO***

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. – ***VERIFICATO***

Comma 6

I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; - ***VERIFICATO paragrafo 13***

Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati - ***VERIFICATO paragrafo 8***

Comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. - *VERIFICATO paragrafo 9*

PROVINCIA DI NOVARA

:

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Piazza Municipio

Progetto:

VARIANTE PARZIALE N. 7 AL PRGC
Art. 17 comma 5 – L.R. 56/77 e s.m.i.

RELAZIONE GEOLOGICA

Studio di Geologia
dott. geol. Anna Maria Ferrari
Idrogeologia - Geologia applicata
Geologia ambientale
Via Pietro Azario 3 - 28100 NOVARA

Novara, 31 agosto 2020

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE – VARIANTE N. 07 art. 17 comma 5 LR 56/77 e s.m.i.
RELAZIONE GEOLOGICA

Premessa

La presente relazione è redatta a corredo della Variante parziale al PRGC secondo art. 17 5° comma LR 56/77 e s.m.i. (VARIANTE N. 07)

L'area oggetto di variante si trova nelle immediate adiacenze della SP 211, è attualmente classificata come "Area per impianti ricettivi-alberghieri e del tempo libero" (soggetta a PEC). Con la presente variante cambia la destinazione d'uso in "Area industriale-artigianale" (soggetta a PEC).

La relazione si basa sugli elaborati geologici a corredo del PRGC vigente, redatti dallo studio scrivente.

L'area oggetto di variante è rappresentata di seguito su base PRGC e Google Maps.

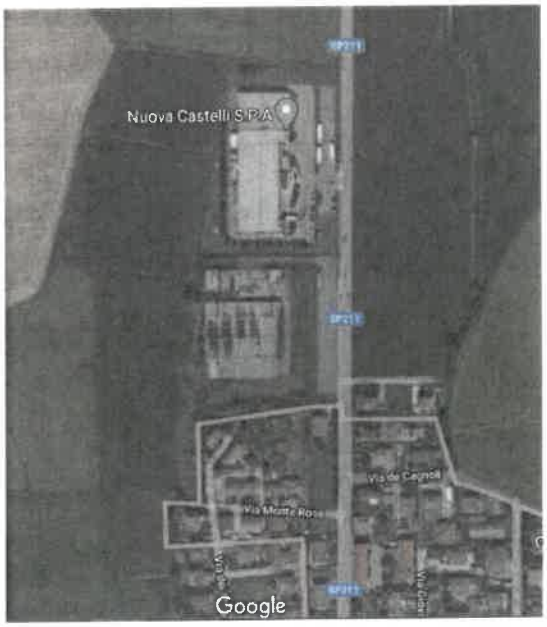

1 Caratterizzazione geologica e geomorfologica

Il territorio del Comune di Garbagna Novarese è caratterizzato da una morfologia mista. La porzione settentrionale ed occidentale si inserisce nel sistema terrazzato Novara - Vespolate, a sommità subpianeggiante, con locali irregolarità morfologiche, degradante verso S. Sono presenti alcune incisioni, corrispondenti ai "fondovalle" di probabili antichi scaricatori, di cui rimane ancor oggi testimonianza soprattutto nel Torrente Arbogna e nel cavo Rì, ed in generale nei tracciati del reticolato idrografico minore, che hanno contribuito marcatamente all'attuale assetto morfologico. Il terrazzo di materiale fluvioglaciale è stato infatti inciso e suddiviso in

lembi contigui, ancora collegati in corrispondenza del territorio comunale di Novara, che ne costituisce il limite settentrionale. Rimangono ancora alcuni lembi isolati sia in corrispondenza del centro abitato di Garbagna che nei comuni limitrofi, i cui dislivelli rispetto alla pianura circostante sono attenuati e talvolta irrilevabili per gli interventi di urbanizzazione effettuati.

I depositi terrazzati sono di età quaternaria (Pleistocene), riferiti al Fluvioglaciale Riss, e risultano costituiti da depositi alluvionali ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi, in associazione a materiale argilloso o limoso - argilloso. Sono generalmente caratterizzati da un paleosuolo argilloso di colore ocraceo, che può raggiungere localmente lo spessore massimo di 3 metri.

La restante parte del territorio, in cui si inserisce l'area oggetto di variante, è costituita da depositi alluvionali più recenti, comunque di età quaternaria (Pleistocene sup.) e riferibili al Fluvioglaciale Wurm. Si tratta anche in questo caso di alluvioni ghiaioso - sabbiose, con possibili intercalazioni argillose o limoso - argillose.

Localmente è segnalato un paleosuolo di alterazione, di colore bruno, avente modesto spessore. Si riporta uno stralcio della Carta GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E DEL DISSESTO

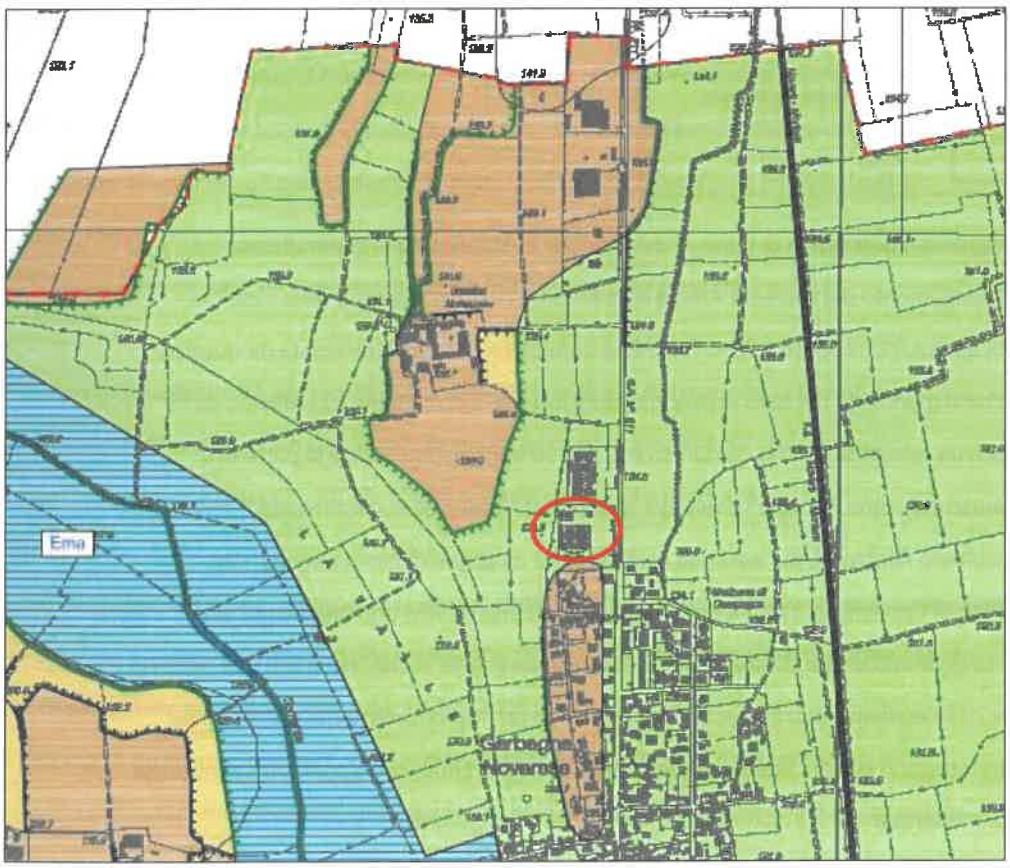

(TAVOLA 1 - Carta GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E DEL DISSESTO).

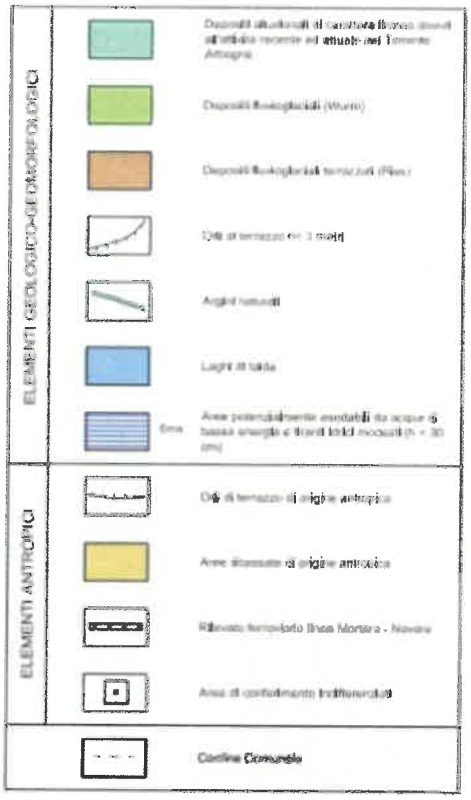

Per quanto riguarda i processi di dinamica fluviale viene evidenziata una generalizzata tendenza all'allagamento del torrente Arbogna, così come ricostruito anche sulla base del materiale documentario reperito presso l'Archivio Comunale. La zona interessata da questo fenomeno, che si manifesta nel caso di precipitazioni intense e prolungate, classificato dalla Banca Dati con un tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni, risulta essere la parte di territorio conosciuta come "la valle" e relativa appunto al "fondovalle" del torrente. I fenomeni esondativi risultano ricorrenti, pur essendo caratterizzati da acque di bassa energia, con trasporto solido di tipo limoso. I danni registrati e riferiti sono relativi principalmente alle coltivazioni. La delimitazione è stata effettuata sia sulla base delle notizie risultanti dall'Archivio, sia sulla base delle evidenze morfologiche rilevabili su un territorio fortemente antropizzato.
Le aree delimitate sono classificate con il livello di pericolosità EmA , corrispondente a Intensità / Pericolosità moderata.

L'area oggetto di variante NON è interessata da tali fenomeni, risultando del tutto esterna a tale delimitazione.

Il territorio, caratterizzato da un'attività agricola che privilegia ampiamente la pratica per sommersione, è solcato da una fitta rete di cavi irrigui e fossi, generalmente artificiali e gestiti dall'A.I.E.S., che si preoccupa di effettuare la regimazione e la manutenzione periodica.
L'area oggetto di variante non è interessata da rami del reticolato idrografico.

2 Caratteristiche idrogeologiche

I valori di soggiacenza mediamente rilevati nel centro abitato sono compresi fra 1.90 e 3.40 metri circa, risultando legati a fattori morfologici. La soggiacenza tenderebbe a diminuire in direzione E, assestandosi intorno a -1.80 metri in corrispondenza di Cascina Bozzoleto Vecchio e procedendo verso W rispetto al centro abitato, nella zona di "vallata" del torrente Arbogna, dove si registra una falda freatica subaffiorante ed immediatamente connessa al reticolato idrografico superficiale nei periodi di massima quota fratimetrica (estate).
Al contrario i valori massimi si hanno in corrispondenza dei rilievi terrazzati presenti a N e nella porzione occidentale e sud-occidentale, dove si attestano mediamente intorno a 6 - 7 metri, per la presenza di una coltre limoso - argillosa improduttiva, rappresentante il paleosuolo di alterazione superficiale .
La zona oggetto di variante è caratterizzata da valori medi compresi tra 2 e 3 m.

3 Carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

Il territorio comunale è stato classificato secondo le classi di idoneità all'utilizzazione Urbanistica previste dalla Cic. 7/LAP. L'area oggetto di variante rientra in

Classe I

Aree normalmente sicure. Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14/01/2008 (ora NTC 2018)
L'assenza di problematiche particolari non esime i soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, alla stabilità dell'area ed alla possibile presenza di falda freatica.

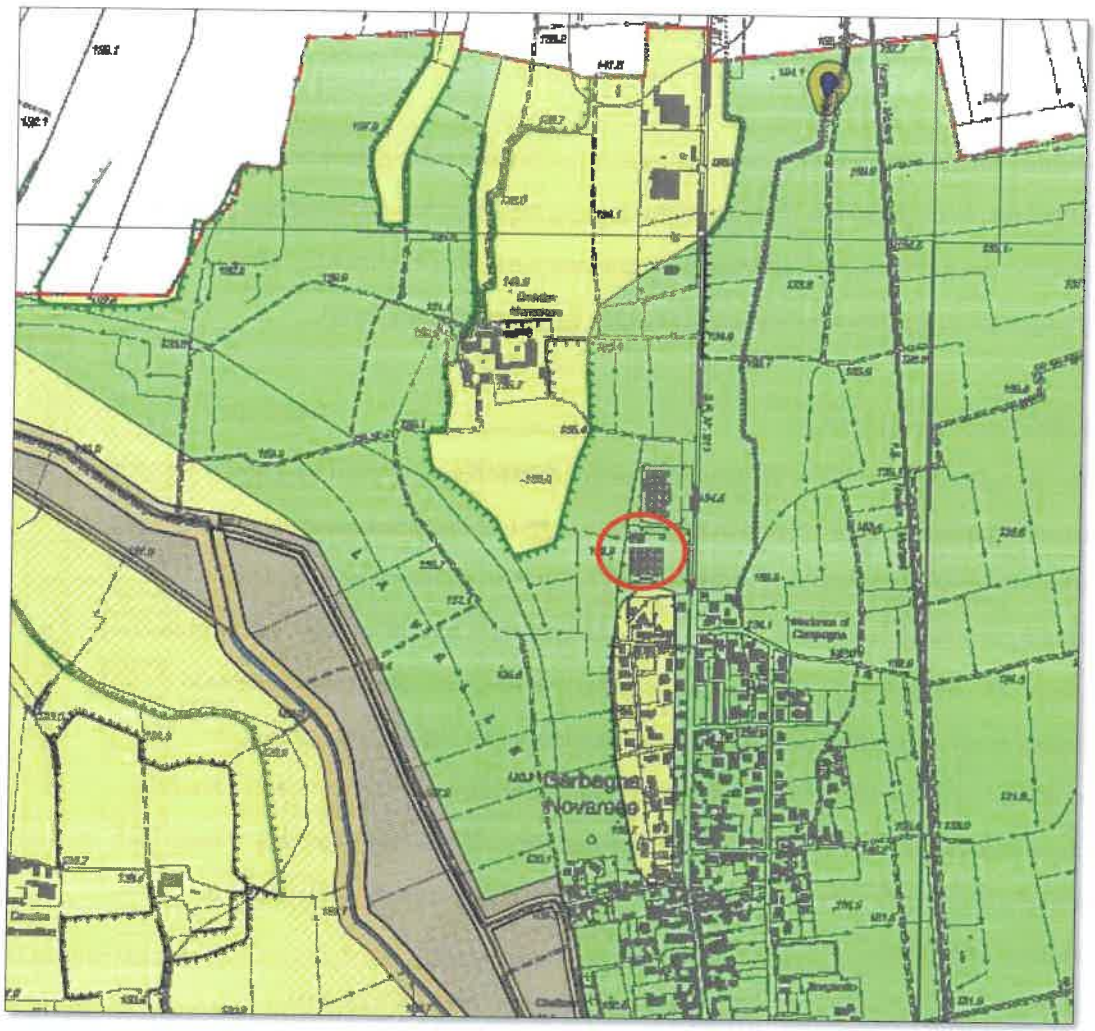

Stralcio da CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

CLASSE	PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA	IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
CLASSE I	Aree normalmente sicure, zone dove le condizioni di pericolosità geomorfologica non pongono limitazioni alle scelte urbanistiche.	Edificabilità incondizionata nel rispetto del D.M. 14/01/2008
CLASSE IIb	Aree caratterizzate dalla presenza di terreni argillosi sabbiosi con proprietà geotecniche mediamente scarse.	Porzioni di territorio dove le condizioni di modesta pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici applicati a livello di Norme di Attuazione e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe né condizionare la propensione all'edificabilità.
CLASSE IIIa1	Aree inedificate aventi caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Fenomeni di diffuso allagamento del reticolato idrografico principale (Torrente Arbogna - Cava della Marna Vecchia) caratterizzati da basso energia e trasporto solido limoso. Aree ricadenti all'interno della Fascia C del Torrente Terdoppio - Roggia Cerana.	Inedificabilità. In presenza di edifici isolati non residenziali in cartografia si applicano le limitazioni previste per la classe IIIb
CLASSE IIIa2	*Fasce di rispetto del reticolato idrografico minore art. 96 R.D. n. 523/1904. Fasce medicinali lungo il tracciato del canale Quintino Sella*	
CLASSE IIIa3	Fasce di rispetto dei fontanili.	

stralcio Legenda Carta di Sintesi

4 Scheda geologico - tecnica

Per fornire la caratterizzazione geologico - tecnica dell'area oggetto di variante è stata redatta una scheda, in cui vengono presi in considerazione:

- caratteristiche geologiche dell'area
- caratteristiche morfologiche dell'area
- stabilità
- rischio idrogeologico in relazione ai corsi d'acqua
- drenaggio e presenza di falda freatica
- caratteristiche geotecniche dei terreni in relazione all'uso previsto
- eventuali vincoli geologici previsti sull'area
- condizioni per l'uso dell'area.

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

SCHEDA GEOLOGICO - TECNICA RELATIVA ALL'AREA OGGETTO DI VARIANTE

LOCALITA' : adiacenze SP 211

DESTINAZIONE D'USO: "Aree per impianti ricettivi-alberghieri o del tempo libero, da trasformare in "Aree industriali-artigianali"

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL'AREA: Alluvioni fluvioglaciali (Wurm)

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL'AREA : Area subpianeggiante

STABILITA' : Area stabilizzata

RISCHIO IDROGEOLOGICO PER QUANTO ATTIENE AI CORSI D'ACQUA : nessuno

DRENAGGIO E PRESENZA DI FALDA FREATICA : Area apparentemente ben drenata. La superficie freatica si posizionerebbe a circa -2,0/-3,0 metri da p.c., con possibilità di variazioni nell'arco dell'anno ed innalzamenti nella stagione estiva

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI IN RELAZIONE ALL'USO PREVISTO : Possibile presenza di terreni limoso-argillosi nei livelli più superficiali. In fase di progettazione degli interventi dovranno essere verificate le caratteristiche dei terreni interagenti con le fondazioni e la presenza della falda.

VINCOLI GEOLOGICI PREVISTI SULL'AREA :Classe I: EDIFICABILITA' incondizionata nel rispetto delle norme vigenti.

CONDIZIONI PER L'USO DELL'AREA : Sconsigliata la costruzione di locali interrati. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere determinate le caratteristiche geologiche e geotecniche, sulla base del DM 17 gennaio 2018

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

REGIONE PIEMONTE

VARIANTE PARZIALE n°7 AL P.R.G.C.

(ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i.)

VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. CON IL PCA VIGENTE DEL TERRITORIO COMUNALE

Elaborato	**Relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione con la classificazione acustica vigente**	
Committente:		**Comune di Garbagna Novarese** P.za Municipio n. 10 28070 Garbagna Novarese (NO)
Consulenti tecnici:	Studio Sozzani via Cairoli, n. 4 - 28100 Novara (NO) tel. 0321/613030 - fax 0321/36660 e-mail: studio@sozzani.it P.IVA IT 02601330034 ARCH NV sezione A/a ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA ARCHITETTO Sozzani Stefano n° 629 **Arch. Stefano Sozzani** *Tecnico competente in acustica ambientale* Collaboratore: **Arch. Elisa Airoldi**	
Elaborato a corredo del:	Progetto di Variante Parziale al PRGC	
Data elaborato:	30 luglio 2020	

INDICE

1 PREMESSA 3

2 QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 5

2.1 Legislazione Nazionale 5

2.2 Legislazione Regionale 9

3 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. CON IL PCA DEL TERRITORIO COMUNALE 18

4 CONCLUSIONI 19

5 ALLEGATI 19

1 PREMESSA

Il Comune di Garbagna Novarese ha dato avvio al procedimento di adozione della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. n° 56/77 e s.m.i.

Pertanto, si rende necessaria, secondo quanto riportato nell'art. 5 comma 4 della L.R. Piemonte n° 52/2000 in materia di tutela acustica, una verifica della compatibilità di tale Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente del territorio comunale.
Tale verifica è volta soprattutto a garantire che non vengano introdotti dal nuovo strumento urbanistico ulteriori elementi di criticità dal punto di vista acustico.

Per maggior comprensibilità si riporta di seguito il contenuto per esteso dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 20/10/2000 n°52, riguardante le funzioni attribuite ai comuni, ponendo in particolare l'attenzione sul 4° comma:

"1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della L. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. *Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.*
3. *Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.*
4. *Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*
5. *Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:*
   a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;

c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;

d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.

6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14."

2 QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Legislazione Nazionale

Con la promulgazione del D.P.C.M. 1/3/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", la classificazione acustica del territorio comunale ha assunto il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi nella materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei valori limite per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute ideali per i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio considerata.

Il DPCM 1/3/91 ha stabilito che i Comuni devono adottare la classificazione acustica comunale. Tale operazione, definita "zonizzazione acustica" consiste nell'assegnare a ciascuna porzione del territorio, una delle sei classi identificate dal decreto in base alla prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

Segue al precedente decreto l'emanazione della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, ossia la "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*" che perfeziona le modalità di applicazione del DPCM, fissando i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Le finalità legislative vengono perseguite attraverso una strategia completa d'intervento composta da attività di "prevenzione ambientale" (classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto ambientale, ecc.) e di "protezione ambientale" (verifica dei livelli di inquinamento acustico, redazione dei piani di risanamento, ecc.).

La Legge Quadro individua come soggetto incaricato dell'esecuzione delle attività di prevenzione e protezione citate un sistema pubblico-privato e specifica in modo preciso le competenze in materia per i vari enti ed istituzioni (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati); in tale contesto si inserisce, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/95, il dovere per le

Amministrazioni Comunali di provvedere alla classificazione del territorio comunale di competenza in aree acusticamente omogenee (la cosiddetta "Classificazione acustica").

Secondo l'articolo 6 sono di competenza dei comuni:

a) *la classificazione del territorio comunale secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera a), in base ai quali "i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo di carattere temporaneo, ovvero mobile, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h della L. 447), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti ai comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore ai 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal DPCM 1/3/1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art 7";*
b) *il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;*
c) *l'adozione dei piani di risanamento in caso di superamento dei valori di attenzione o di contatto diretto di aree con più di un salto di classe in zone già urbanizzate;*
d) *il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*
e) *l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;*
f) *la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/1992;*
g) *i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;*
h) *l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.*

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, poiché ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività in esso insediate. Lo scopo prioritario è quello di prevenire il decadimento di zone inquinate e di offrire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in questo senso, il processo di zonizzazione acustica non può ignorare le norme e le previsioni del Piano Regolatore Generale, in quanto quest'ultimo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio per quanto concerne le destinazioni d'uso insediate. Quindi è essenziale che la zonizzazione prenda corpo e venga coordinata con il PRG, anche come suo elemento integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (compreso il PUT, ossia il Piano Urbano del Traffico).

Le novità introdotte dalla Legge Quadro hanno condotto la zonizzazione ad incidere sul territorio in maniera più funzionale rispetto al DPCM 1/3/91; infatti, nell'eseguire la classificazione in zone del territorio, si deve considerare che la definizione di zona stabilisce, oltre ai *valori di qualità*, sia i *livelli di attenzione*, oltrepassati i quali è necessario avviare il Piano di Risanamento Comunale, sia i *limiti massimi di immissione ed emissione*, gli uni riferiti al rumore causato da tutte le sorgenti, gli altri a quello prodotto da ogni singola sorgente.

Il DPCM 1/3/1991 non ha indicato criteri particolareggiati per effettuare la suddivisione del territorio nelle sei classi introdotte; la legge 447/95 ha affidato invece chiaramente alle Regioni un ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di inquinamento acustico e, in particolare, ha assegnato loro l'incarico di disporre la procedura con cui i Comuni devono applicare la classificazione acustica al loro territorio. Allo scopo di colmare la lacuna lasciata in relazione ai criteri operativi dal DPCM, diverse regioni hanno emanato, con legge o con linee guida, diverse procedure metodologiche da seguire a seconda del contesto di applicazione, che possono fornire un quadro di riferimento utile per le Regioni ancora prive di strumenti in merito. Comunque in assenza di norme regionali in materia, gli atti legislativi nazionali già emanati rappresentano un valido modello di riferimento.

Oltre al DPCM 1/3/1991 e alla Legge 447/95, sono stati promulgati: il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il D.M. 31/10/1997 "Metodologia di

misura del rumore aeroportuale" ed il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il primo di questi provvedimenti attuativi introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 1/3/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1. Queste si "sovrappongono" alla zonizzazione acustica "generale" individuando delle zone di "deroga parziale" dei limiti in relazione al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture.

Il D.M. 31/10/1997 è relativo al rumore di origine aeroportuale, in quanto definisce con maggiore dettaglio le tipologie e le modalità di identificazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali.

Il D.P.R. 18/11/1998 n° 459, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, dando inoltre attuazione alle stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

2.2 Legislazione Regionale

2.2.1 Legge Regionale Piemontese n. 52/2000 s.m.i.: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

In ambito legislativo la Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, i cui contenuti e disposizioni sono mirati, ai sensi dell'articolo 1, "alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della Legge 447/95".

La L.R. 52/2000 ribadisce che i Comuni devono esercitare le competenze in materia di protezione dall'inquinamento acustico di cui all'art. 6 della Legge 447/1995 e sottolinea che ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica ed eventuale revisione della classificazione acustica. L'art. 2 della L.R. 52/2000 dichiara che entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) della stessa L.R., i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre la proposta di classificazione acustica e avviare la prassi di approvazione secondo l'art. 7; gli altri comuni devono provvedere ugualmente entro ventiquattro mesi dalla medesima data. Nonostante tale limite temporale, la proposta di classificazione acustica deve comunque essere approntata in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici; come già citato la modifica di tali strumenti implica la revisione della classificazione acustica.

Per quanto riguarda le funzioni attribuite ai comuni, l'art. 5 della succitata Legge Regionale al comma 4° indica che:

"1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di

provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.

3. *Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.*
4. *Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*
5. *Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:*

   a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

   b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;

   c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;

   d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.
6. *Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14."*

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 5, i Comuni devono adattare i propri regolamenti e definire norme specifiche per:

a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico causato dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;
d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art. 9.

Inoltre, nel loro ambito di competenza territoriale i Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'art. 14.

L'art. 6 della L.R. descrive per punti come deve essere elaborata la classificazione acustica del territorio, ossia in maniera da:

a) ricomprendere l'intero territorio comunale;

b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;

c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;

d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;

e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a;

f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della Legge 447/1995, ossia:

- ***valori limite di emissione***, corrispondenti ai valori massimi di rumore che possono essere emessi dalle sorgenti sonore, misurati in prossimità delle sorgenti stesse;
- ***valori limite di immissione***, equivalenti ai valori massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- ***valori di attenzione***, corrispondenti ai valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- ***valori di qualità***, equivalenti ai valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Regionale in esame.

I limiti di tali valori, determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, vengono precisati in dettaglio dagli articoli del D.M. 14/11/97 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") e dalle seguenti tabelle B, C e D allegate ad esso, che sintetizzano rispettivamente per ognuna delle sei classi acustiche i *valori limite di emissione*, i *valori limite assoluti di immissione* e i *valori di qualità*.

Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB (A)			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturno (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB (A)			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturno (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D - VALORI DI QUALITA' - Leq in dB (A)			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturno (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per meglio chiarire il significato dei valori di attenzione si riporta di seguito il contenuto per esteso dell'art. 6 del D.M. 14/11/97, che prevede le norme in merito a tali valori:

" 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al D.M., aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al D.M.. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge Quadro 447/1995, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali."

Sempre nell'articolo 6 della Legge 52/2000, rispettivamente ai commi 2 e 3 vengono precisate le seguenti norme:

a) la procedura di classificazione acustica modifica il regolamento comunale di cui all'art. 5, al fine di evitare che le emissioni sonore, generate da attività localizzate in aree in cui è permessa una soglia più alta di rumore, compromettano il rispetto dei limiti delle zone più salvaguardate;
b) ad eccezione dei casi in cui siano presenti evidenti discontinuità morfologiche, le quali giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a 5 decibel; tale regola è valida anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Nei casi di zone già urbanizzate in cui non si ha la possibilità di rispettare tale obbligo a

causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito Piano di Risanamento.

Ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 52/2000, i comuni il cui territorio presenta un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno la facoltà, durante la fase di redazione della classificazione acustica, di attribuire a definite porzioni di territorio limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli fissati dallo Stato per la classe corrispondente.

L'art. 9 prevede che i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico, che possono essere causa di rumore o implicare l'impiego di macchine/impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o provvisorio, sono oggetto di deroga secondo quanto fissato dalle disposizioni regionali (art. 3, comma 3, lettera b) della L. R. 52/2000) e dai regolamenti comunali di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. 52/2000 già menzionato in precedenza. L'autorizzazione per la deroga viene concessa dal comune con la precisazione delle scadenze temporali della stessa e delle norme adeguate per contenere il livello di disturbo. In merito alle mansioni all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come pure per la cura di aree verdi pubbliche e private, le amministrazioni comunali possono, mediante il regolamento previsto dall'art. 5, fissare modifiche ai valori massimi indicati all'art. 2, comma 1 della Legge 447/1995.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico l'art. 10 della L.R. 52/2000 dichiara che i documenti previsionali in merito, consistenti in dimostrativi elaborati tecnici/scritti e redatti in base alle disposizioni dettate all'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. 52/2000, devono essere assolutamente predisposti in caso di costruzione, modifica o potenziamento delle opere, infrastrutture e insediamenti elencati dall'art. 8, commi 1, 2 e 4 della Legge 447/1995. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, relative alle attività che richiedono la valutazione dell'impatto acustico, sono rilasciate, in seguito alla verifica della coerenza della domanda dal punto di vista acustico, nel rispetto dei valori limite ammessi dalla classificazione per la zona in esame, nonché del criterio già menzionato di cui all'art. 6, comma 2.

2.2.2 *Delibera della Giunta Regionale n. 85/3802 dell'agosto 2001: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio"*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. n. 52/2000 sono state approvate con la successiva Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 85/3802 del 6 agosto 2001 le *Linee guida regionali* per la classificazione acustica del territorio comunale.

Tali linee guida introdotte dalla DGR n. 85/3802 consistono sostanzialmente nell'allegato "*Criteri per la classificazione acustica del territorio*", in cui sono appunto descritti i criteri metodologici da seguire e le fasi operative di applicazione della classificazione acustica.

Secondo tali linee guida la redazione di un piano di classificazione acustica consiste nell'assegnare ad ogni porzione del territorio comunale i valori massimi ammessi per l'inquinamento acustico dalle classi definite dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Tali classi, secondo la precisa definizione del D.P.C.M del 14/11/97, corrispondono alle seguenti tipologie di aree:

- ***Classe I – Aree particolarmente protette***: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;
- ***Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale***: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
- ***Classe III – Aree di tipo misto***: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

- ***Classe IV – Aree di intensa attività umana:*** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- ***Classe V – Aree prevalentemente industriali:*** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- ***Classe VI – Aree esclusivamente industriali:*** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La zonizzazione acustica deve essere predisposta a partire dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, considerando simultaneamente tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti e della morfologia del territorio.

Allo scopo di evitare un piano di classificazione acustica troppo frazionato e di conseguenza non attuabile dal punto di vista pratico, si rende necessario fissare un'unità territoriale di riferimento identificata nell'isolato e definita come una superficie totalmente circoscritta da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche. In sintesi la finalità della zonizzazione acustica è determinare zone di dimensioni notevoli e con esigenze acustiche simili.

Come già precisato nei precedenti paragrafi è necessario, secondo quanto detta l'art. 6 della L.R. n. 52/2000, evitare l'accostamento di zone con valori limite che differiscono di più di 5 dBA, compresi i casi di aree adiacenti appartenenti a comuni confinanti; tale obbligo non sussiste nei casi in cui tra le zone siano presenti discontinuità geomorfologiche che garantiscano la necessaria soppressione del rumore.

Le linee guida definiscono come procedura metodologica una serie di criteri per la stesura dei piani di zonizzazione, al fine di assicurare, in ciascuna unità territoriale, le soglie di inquinamento acustico considerate ammissibili rispetto alla destinazione d'uso e alle attività

umane in essa svolte. Tali criteri guida per l'elaborazione della classificazione acustica sono i seguenti:

1) la zonizzazione deve esprimere le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio, quindi deve considerare e valutare gli strumenti urbanistici vigenti integrandosi con essi;
2) la zonizzazione deve considerare l'attuale utilizzo del territorio in tutti quei casi in cui la destinazione d'uso precisata dal P.R.G.C. non determini in modo univoco la classe acustica;
3) la zonizzazione acustica deve mantenere il rispetto, esclusivamente per le zone non interamente urbanizzate (definite nel paragrafo 2.6. delle linee guida regionali), del divieto di contatto diretto tra aree, anche appartenenti a comuni limitrofi, in cui la soglia di rumore si discosta di un valore maggiore ai 5 dB(A);
4) il piano di zonizzazione acustica non deve considerare la presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.), secondo quanto detta l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l'assegnazione dei valori limite relativi al rumore generato dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza così come determinate dai decreti attuativi della Legge 447/1995, sarà eseguita in una fase successiva e indipendente dalla redazione della classificazione acustica;
5) la finalità primaria della classificazione acustica deve consistere, eventualmente nei casi incerti, nell'impiego delle scelte più precauzionali sotto il profilo del clima acustico, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995;
6) la possibilità di accostare zone appartenenti a classi non adiacenti è accolta esclusivamente in fase di prima zonizzazione acustica elaborata secondo i criteri qui esposti, ferma restando la potenziale conferma degli accostamenti critici sottolineati nella prima classificazione in caso di seguenti variazioni della medesima.

Seguendo i criteri guida appena descritti, la procedura metodologica per definire il piano di classificazione acustica deve essere predisposta attraverso una serie ordinata di fasi operative di approfondimento.

3 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. CON IL PCA DEL TERRITORIO COMUNALE

La legislazione regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 52/2000 e D.G.R. n. 85-3802 dell'agosto 2001), ha fissato una significativa relazione tra la zonizzazione acustica e le destinazioni d'uso previste dal piano regolatore.

In riferimento a tale relazione, ogni proposta di zonizzazione acustica deve inevitabilmente partire dall'analisi delle destinazioni d'uso del P.R.G.C. ma allo stesso modo ogni strumento urbanistico o sua variante deve necessariamente essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio. Gli atti che vengono predisposti per l'approvazione devono contenere l'esplicitazione formale dell'avvenuto adeguamento alla L.R. 52/2000.

La presente relazione è stata strutturata in conformità alle "Linee guida per la classificazione acustica comunale del territorio" emanate dalla D.G.R. n. 85/3802 dell'agosto 2001 già menzionate nei paragrafi precedenti.

Le variazioni introdotte dal progetto di variante parziale n. 7 al al P.R.G.C., che comportano anche variazione di assegnazione della classe acustica, sono richiamate con la seguente codificazione:

- **Area 01**: il lotto è ubicato a nord rispetto al centro abitato, lungo la SP 11.

  Per tale area il progetto di variante parziale prevede la trasformazione da "aree per impianti ricettivi - alberghieri e del tempo libero" (art. 3.5.3), ad "aree industriali - artigianali esistenti e di completamento" (art. 3.4.2 - 3.4.3).

  Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto".

  La variazione d'uso in esame implica un cambio di classe acustica dalla III alla IV, ma al fine di evitare un accostamento critico tra la classe II del centro abitato e la classe IV proposta, si rende necessario l'inserimento di una "fascia cuscinetto" in classe III, ai sensi della D.G.R. n. 85/3802 del 2001: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio"

4 CONCLUSIONI

Considerando le variazioni introdotte dal progetto di Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. ed osservando le schede allegate alla presente relazione, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n° 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.

5 ALLEGATI

Allegata alla presente relazione, di cui ne fa parte integrante, è la seguente scheda grafica redatta in conformità alle linee guida di cui alla D.G.R. 06/08/2001 n°85/3802:

- Scheda 01

SCHEDA N° 01

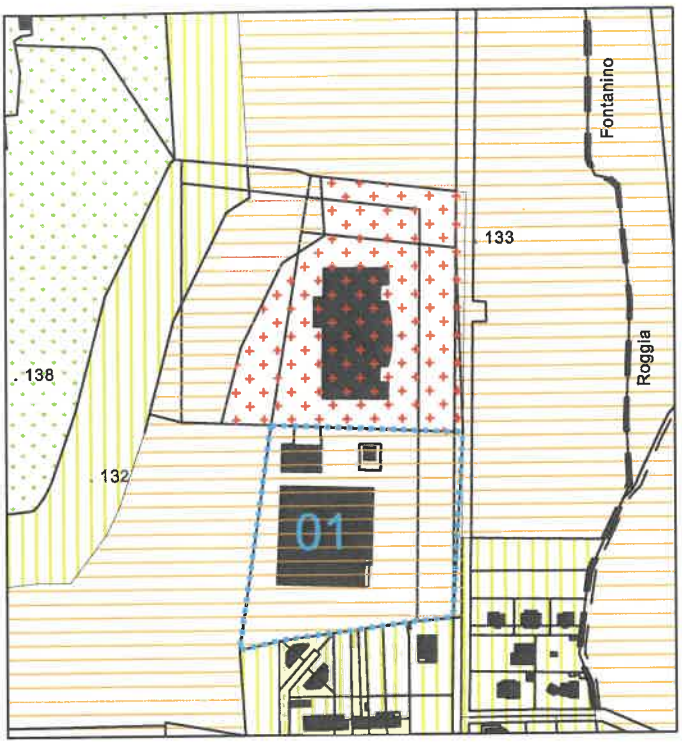

Estratto del Piano di Zonizzazione Acustica Vigente

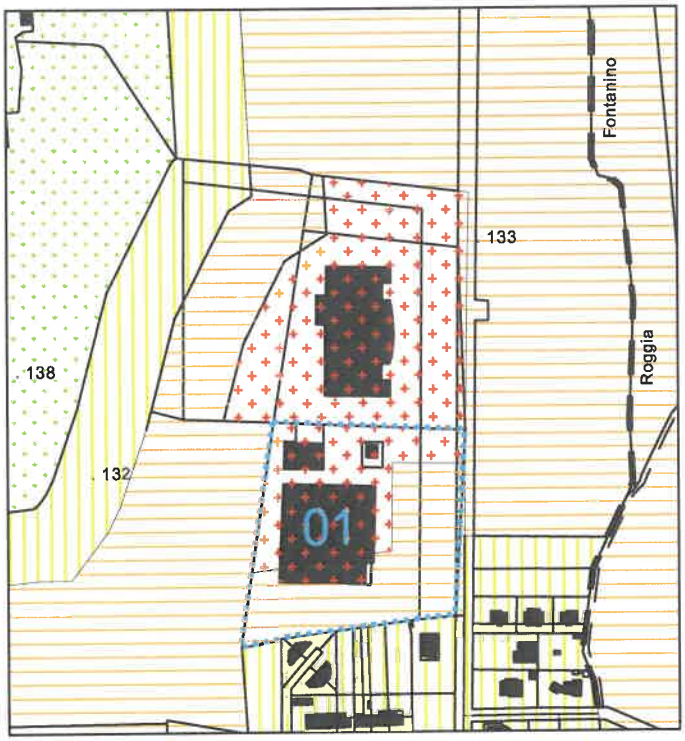

Verifica della compatibilità acustica delle modifiche al P.R.G.C. con il PCA vigente

SCALA 1:5.000

Il lotto è ubicato a nord rispetto al centro abitato, lungo la SP 11.

Per tale area il progetto di variante parziale prevede la trasformazione da *"aree per impianti ricettivi - alberghieri e del tempo libero"* (art. 3.5.3), ad *"aree industriali - artigianali esistenti e di completamento" (art. 3.4.2 - 3.4.3).*

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe III, corrispondente ai sensi del paragrafo 3.4 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001 alla categoria "aree di tipo misto".

La variazione d'uso in esame implica un cambio di classe acustica dalla III alla IV, ma al fine di evitare un accostamento critico tra la classe II del centro abitato e la classe IV proposta, si rende necessario l'inserimento di una "fascia cuscinetto" in classe III, ai sensi della D.G.R. n. 85/3802 del 2001.

LEGENDA

- CLASSE I - Aree particolarmente protette
- CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali
- CLASSE III - Aree di tipo misto
- CLASSE IV - Aree di intensa attività umana
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali
- Aree oggetto di variazione urbanistica che comportano delle modifiche al Piano di Classificazione Acustica vigente